



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza pubblica del 10 aprile 2024 composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario – relatore
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 adottata dalle Sezioni Riunite, recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), e, in particolare, gli artt. 243-bis e ss. in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 20 dicembre 2012 e n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, recanti le *Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza* (art. 243-quater del TUEL);

VISTA la deliberazione n. 37 del 27 maggio 2023 del Consiglio comunale di Campofelice di Roccella (PA) concernente l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL (prot. Cdc n. 4973 del 1° giugno 2023);

VISTA la relazione finale redatta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, trasmessa con nota del Ministero dell'Interno n. 126673 del 27 settembre 2023 (prot. Cdc n. 8448 di pari data);

VISTA la deliberazione istruttoria n. 324/2023/PRSP del 6 novembre 2023 di questa Sezione di controllo che ha disposto l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ad integrazioni di aspetti reputati rilevanti ai fini del giudizio conclusivo;

VISTA la nota prot. 25174 del 18 dicembre 2023 del Comune di Campofelice di Roccella, in risposta alla sopraindicata deliberazione istruttoria (prot. Cdc n. 10378 del 20 dicembre 2023);

VISTA la relazione del Magistrato istruttore prot. n. 1763 del 13 febbraio 2024 relativa alla conclusione dell'istruttoria;

VISTA la deliberazione n. 40/2024/PRSP del 26 febbraio 2024 con cui la Sezione di controllo ha approvato la relazione del Magistrato istruttore e ha disposto procedersi al contraddittorio con il Comune di Campofelice di Roccella;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione di controllo n. 27 del 27 marzo 2024 di convocazione della Sezione per l'adunanza pubblica del 10 aprile 2024;

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto;

UDITI, per il Comune di Campofelice di Roccella, il Sindaco, Avv. Giuseppe Di Maggio, e l'Assessore al bilancio, dott. Francesco Paolo Castagna;

ESAMINATA l'ulteriore documentazione versata agli atti (prot. Cdc n. 3232 del 10 aprile 2024);

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione di controllo n. 41 del 13 maggio 2024 di convocazione del Collegio in data 22 maggio 2024 per la prosecuzione della camera di consiglio,

ha adottato la seguente

### DELIBERAZIONE

Ritenuto e considerato in

### FATTO E DIRITTO

#### **1. *L'iter del Piano di riequilibrio, l'istruttoria ministeriale e della Sezione di controllo.***

**1.1.** Con deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2023, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale di Campofelice di Roccella (PA) decideva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, disponendo l'accesso al *Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali* previsto dall'art. 243-ter del TUEL (d'ora in avanti, più semplicemente «Fondo di rotazione»).

Il provvedimento era trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, al Ministero dell'Interno e a questa Sezione regionale di controllo entro i termini prescritti dall'art. 243-bis, comma 2, del TUEL (prot. Cdc n. 2388 del 4 marzo 2023).

**1.2.** Con successiva deliberazione n. 37 del 27 maggio 2023, immediatamente esecutiva, adottata nel rispetto dei termini perentori prescritti dall'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, ossia, entro il limite di novanta giorni dalla data di esecutività della decisione di ricorso alla procedura di riequilibrio, l'assemblea consiliare approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale all'esame (d'ora in avanti, il «PRFP» o il «Piano») di durata ventennale, con decorrenza dal 2021 fino al 2040, corredato dal parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. 23 del 25 maggio 2023), e disponeva l'accesso al menzionato Fondo di rotazione.

Il provvedimento era trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, al Ministero dell'Interno e a questa Sezione entro i termini prescritti dall'art. 243-bis, comma 2, del TUEL (prot. Cdc n. 4973 del 1° giugno 2023).

**1.3.** Con nota n. 126673 del 27 settembre 2023 (prot. Cdc n. 8448 di pari data), il Ministero dell'Interno-Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a norma dell'art. 243-*quater*, comma 1, del TUEL, trasmetteva a questa Sezione di controllo la relazione conclusiva sul Piano adottato dal Comune di Campofelice di Roccella, approvata nella seduta dell'11 settembre 2023 e priva di documentazione allegata.

All'esito della fase istruttoria di competenza, avviata con nota n. 104144 del 13 luglio 2023, cui era dato riscontro dal Comune il successivo 17 agosto 2023, la Commissione ha così svolto le proprie considerazioni conclusive: *«Ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla valutazione della idoneità e congruenza delle misure di risanamento dall'ente nel piano, rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si rileva che [...] il Comune di Campofelice di Roccella ha presentato un Piano in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti. Si rileva tuttavia l'anomalia della durata del Piano per come impostato dal comune. Ove si dovesse ritenere possibile l'accesso al fondo di rotazione, il Comune è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 243 bis comma 9 lettera a), b) e lettera c) del Tuel».*

**1.4.** Ai fini della decisione sull'approvazione o sul diniego del Piano, a norma dell'art. 243-*quater*, comma 3, del TUEL, questa Sezione di controllo, con deliberazione n. 324/2023/PRSP del 6 novembre 2023, ha ritenuto necessario procedere all'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi a integrazione di aspetti reputati rilevanti ai fini del giudizio conclusivo, specialmente in ragione della necessità di una valutazione della situazione attuale in cui versa l'Ente, da svolgersi a mezzo dell'analisi delle informazioni di carattere finanziario scaturenti dall'attività di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione *medio tempore* posta in essere.

L'eventualità di un incidente istruttorio si presenta in linea con gli orientamenti espressi dalla Sezione delle autonomie nella risoluzione di una questione di massima: *«Alla questione posta va data soluzione nel senso che la Sezione regionale di controllo, se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-*quater* del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi*

*necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri» (deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013).*

**1.5.** Il Comune di Campofelice di Roccella ha riscontrato le accennate esigenze istruttorie a mezzo dei chiarimenti e delle integrazioni documentali pervenute con nota prot. n. 25174 del 18 dicembre 2023 (prot. Cdc n. 10378 del 20 dicembre 2023).

**1.6.** All'esito del contraddittorio orale svolto nell'adunanza pubblica del 10 aprile 2024, è stata versata in atti nuova documentazione (prot. Cdc n. 3232 del 10 aprile 2024). In particolare, la produzione documentale concerne:

- i principali allegati dello schema del rendiconto dell'esercizio 2023 in corso di definizione, aggiornati al giorno precedente l'adunanza pubblica in conseguenza della conclusione delle operazioni di riaccertamento dei residui da parte dei dirigenti responsabili della gestione dei capitoli di bilancio. Precisamente:

a) il quadro generale riassuntivo;

b) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

c) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

d) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

e) l'elenco analitico delle risorse destinate nel risultato di amministrazione;

- elenco aggiornato del contenzioso pendente, pari a euro 594.671,64;

- elenco aggiornato dei debiti fuori bilancio (alcuni originati da giudizi definitivi o da giudizi pendenti in secondo grado ma con soccombenza in primo grado; altri originati da eventi diversi dal contenzioso), per euro 1.836.025,21;

- elenco aggiornato dei giudizi definiti con sentenza favorevole all'Ente, per euro 42.765,79;

- elenco aggiornato dei debiti di natura tributaria e previdenziale, pari a euro 337.513,70.

**2.** *Il contenuto del Piano: fattori di squilibrio, descrizione della massa passiva da ripianare e periodo di durata.*

**2.1.** L'accesso alla procedura prevista dall'art. 243-bis del TUEL rinveniva la propria genesi nella necessità di intraprendere le indispensabili e strutturali azioni di risanamento

finanziario atte a superare le condizioni di grave squilibrio e di diffusa irregolarità contabile, tali da provocare il dissesto finanziario dell'Ente, emerse a conclusione del controllo condotto da questa Sezione in ordine ai rendiconti finanziari degli esercizi 2017, 2018 e 2019 e sfociato nella deliberazione n. 244/2022/PRSP del 29 dicembre 2022, con cui, a norma dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, era disposta l'adozione di idonee misure correttive nel termine di giorni 60 dalla comunicazione del deposito della pronuncia.

**2.1.1.** In particolare, con la cennata deliberazione, la Sezione di controllo accertava la sussistenza di profili di irregolarità/illegittimità, con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la sana gestione finanziaria:

- la tardiva approvazione, rispetto ai termini di legge, dei rendiconti finanziari dal 2017 al 2019 e dei bilanci di previsione relativi ai trienni 2018/2020 e 2020/2022;

- lo spirare dei termini di legge per l'approvazione dei rendiconti finanziari 2020 e 2021 e dei bilanci di previsione relativi ai trienni 2021/2023 e 2022/2024;

- con riguardo al bilancio di previsione 2020/2022, approvato con la deliberazione consiliare n. 9 del 7 aprile 2021, il mancato rispetto, alla data del deposito della deliberazione, dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 (in G.U.R.I. n. 122 del 26 maggio 2016), concernenti l'obbligo di trasmissione, nel termine di giorni 30, del bilancio di previsione alla banca dati unitaria delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);

- la carenza dei presupposti di adeguatezza degli accantonamenti concernenti il *Fondo crediti di dubbia esigibilità* e il *Fondo contenzioso*, con conseguente proiezione sull'effettiva corretta rappresentazione e veridicità del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;

- la mancanza di un accantonamento di euro 412.543,34 all'interno del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, a titolo di *Fondo oneri*, nella misura corrispondente all'intero importo dei debiti fuori bilancio che, oggetto di ricognizione da parte dall'Ente, non erano stati formalmente riconosciuti né finanziati a chiusura dell'esercizio;

- l'incerta determinazione del *Fondo anticipazioni di liquidità* per la carenza di dati e/o documenti precisi attraverso cui risalire all'ammontare di tutte le anticipazioni di liquidità ricevute da parte della Regione siciliana a norma dell'art. 46 della legge regionale n. 11 del 2010, al periodo e alle quote di ammortamento, all'importo rimborsato e al debito residuo;

- il continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria nel periodo 2017-2019 e l'inadempimento dell'obbligo dell'integrale restituzione alla fine di ciascuno degli esercizi in esame per importi rilevanti (inestinti euro 1.642.531,01 nel 2017, euro 1.130.420,31 nel 2018 ed euro 1.420.533,00 nel 2019);

- il costante superamento delle scadenze per il pagamento dei debiti per transazioni commerciali e la mancata adozione delle opportune misure organizzative per garantirne il rispetto, con raggiungimento di un indice di tempestività di pagamenti fortemente negativo nel 2019 pari a 157,52 giorni, per pagamenti posteriori alla scadenza dell'importo complessivo di euro 4.291.260,03;

- la mancanza della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione sui prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, a norma dell'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011.

**2.1.2.** Con riguardo alla corretta composizione del disavanzo, la Sezione accertava, altresì, che la parte disponibile negativa del risultato di amministrazione registrata a chiusura dell'esercizio 2019, pari a euro -6.356.002,20, fosse ripartita nelle seguenti frazioni:

a) disavanzo ordinario della gestione 2017, pari a euro 593.565,17, da ripianare nel 2020 per una cifra complessiva di euro 304.096,58, corrispondente alla quota non recuperata nel 2019 in aggiunta a quella ricadente nel 2020, in euro 152.048,29 nel 2021 e in euro 137.420,30 nel 2022;

b) disavanzo da *stralcio fiscale* di euro 961.024,57, da ripianare in anni 5, a decorrere dal 2020, in quote costanti di euro 192.204,91;

c) disavanzo ordinario della gestione 2019, da determinarsi in euro 1.980.016,84, da ripianare in singole quote costanti di euro 660.005,61 nel triennio 2020/2022;

d) disavanzo da determinazione del FCDE con il metodo ordinario, complessivamente pari a euro 2.821.395,62, da ripianare in anni 15, a partire dal 2021, in quote costanti di euro 188.093,04;

**2.2.** Avviando un serrato percorso di superamento del ritardo temporale cumulato nell'obbligatoria approvazione dei propri consuntivi finanziari, l'Ente procedeva all'adozione dei rendiconti relativi agli esercizi conclusi e, precisamente, poneva i seguenti atti: 1) deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2023, in ordine al rendiconto finanziario dell'esercizio 2020; 2) deliberazione n. 23 del 19 maggio 2023, circa il rendiconto finanziario

dell'esercizio 2021; 3) deliberazione n. 36 del 27 maggio 2023, relativamente al rendiconto finanziario dell'esercizio 2022.

**2.3.** Nel dichiarato proposito di conformarsi alle prescrizioni dell'ordinamento contabile nella determinazione della quota accantonata del risultato di amministrazione, declinando con attenzione i postulati della *prudenza, veridicità e correttezza*, il Comune procedeva a dare rappresentazione delle passività latenti e degli oneri certi all'interno di ciascuno dei consuntivi successivi alla citata pronuncia della Sezione, e, in conseguenza, attestava, da ultimo, con il rendiconto relativo all'esercizio 2022, che la parte disponibile del risultato di amministrazione era pari a euro **-12.622.199,86**, in netto peggioramento rispetto al disavanzo di amministrazione di euro -6.356.002,20 registrato a chiusura dell'esercizio 2019.

**2.4.** Tutto ciò premesso, il Piano in esame si propone, innanzitutto, di ripianare una massa passiva dell'importo di euro **9.817.331,69** corrispondente a **una quota del complessivo disavanzo** di euro **12.251.240,92** (in merito alla cui articolata analisi si rinvia al § 6.1.).

**2.5.** Sulla base della ricognizione effettuata dai responsabili dei diversi servizi al 30 aprile 2023, è stato dichiarato un ammontare complessivo pari a euro **906.447,92** di **debiti fuori bilancio riconoscibili** alla data di approvazione del piano di riequilibrio, in relazione ai quali è stata attestata la mancanza di copertura finanziaria (il punto sarà approfondito, *infra*, nel § 6.2.).

**2.6.** Con riguardo alle modalità di computo del periodo di durata massima del Piano, **dal 2021 al 2040**, l'Ente ha determinato nella misura del **117,96%** il rapporto delle **passività da ripianare** nel medesimo - euro **9.817.331,69** - rispetto all'ammontare degli **impegni di spesa corrente** (Titolo I) dell'ultimo rendiconto approvato (2022) - euro **8.322.535,51** -, avvalendosi, dunque, della possibilità offerta dall'art. 243-bis, comma 5-bis, del TUEL di programmare in **venti esercizi** il risanamento pluriennale (le questioni sulla decorrenza della durata del Piano e del calcolo del rapporto utile ai fini dell'individuazione del termine massimo di ripiano, saranno oggetto di approfondimento, *infra*, nel § 5 e nel § 6.1.).

**3. (segue): sintesi delle principali misure di risanamento e programmazione del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.**

**3.1.** Tra le misure di risanamento finanziario, il Piano contempla l'**accesso al Fondo di rotazione**. Al riguardo, è testualmente affermato che «[l]'Ente, seppure previsto nella *Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2023 di ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario*

*Pluriennale, valuterà, in funzione alle esigenze che si prospetteranno ed alle disponibilità di bilancio la possibilità di accesso al Fondo di Rotazione nell'attesa di avviare le transazioni con i creditori» (PRFP, Sezione II, punto n. 1 Misure di riequilibrio economico-finanziario, pagina 48).*

Sul punto, la relazione ministeriale concernente l'istruttoria sul Piano in esame indica che «[n]ei prospetti trasmessi, **la rappresentazione contabile dell'utilizzo del fondo di rotazione e dei correlati oneri restitutori non è stata rinvenuta**» e che l'Ente ha inoltrato formale richiesta di fruizione dell'anticipazione con nota n. 16506 del 17 agosto 2023.

Successivamente alla trasmissione a questa Sezione di controllo della citata relazione istruttoria, il medesimo Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del 12 ottobre 2023 ha concesso al Comune di Campofelice di Roccella un'**anticipazione dell'importo di euro 1.140.750,00** a valere sul fondo di rotazione istituito dall'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

**3.2.** Nel rinviare ad altra parte della trattazione la disamina delle specifiche azioni descritte nel Piano (*infra*, § 10), in disparte l'accesso alle risorse del Fondo di rotazione per il pagamento dei debiti fuori bilancio, l'Ente ha delineato il percorso di riequilibrio del disavanzo confluito nella massa passiva confidando nella capacità di riacquistare positivi margini di miglioramento della propria situazione finanziaria attraverso il significativo decremento della spesa di parte corrente e l'incremento delle entrate.

Sotto il primo profilo, il Comune ha programmato di intervenire principalmente sugli aggregati di spesa relativi al personale e all'acquisizione dei servizi; sul fronte dell'entrata l'Ente ha deliberato l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali «*nella misura più elevata possibile, specie con riferimento alla Tassa sui rifiuti solidi urbani, Canone idrico e fognario, conformemente ai relativi Piani tariffari ed economici (PEF idrico e rifiuti) e, comunque, tali da garantire la copertura totale dei costi del servizio, come per legge; così anche relativamente all'I.M.U., Canone Unico Patrimoniale, addizionale IRPEF, confermando, in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione 2023-2025, tali scelte obbligate*», puntando altresì al potenziamento del servizio di riscossione.

**3.3.** Ai fini del risanamento, è stato determinato il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario con riferimento alla sola parte corrente del bilancio, secondo l'andamento descritto nelle tabelle a seguire (PRFP, Sezione II, punto n. 2 *Equilibri di bilancio dal 2021 al 2040*, pagine 55-69).

TABELLA N. 1 - MISURE DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO  
DI PARTE CORRENTE NEL PERIODO 2021-2040

EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			483,06								
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)										
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.238.158,61	1.177.723,87	511.387,27	908.985,28	966.211,87	988.093,04	988.093,04	988.093,04	988.093,04	988.093,04
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	11.089.152,53	11.216.790,46	11.123.775,37	10.894.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	8.825.080,07	9.810.684,74	10.706.477,43	9.983.875,09	9.461.648,50	9.392.648,41	7.753.387,22	7.746.675,97	7.739.739,21	7.732.487,55
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)										
DDD) fondo crediti dubbia esigibilità	(-)	1.083.036,82	1.083.036,82	2.572.041,02	2.575.688,94	2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			-							
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		292.208,67	298.407,24	198.828,81	181.778,31	166.074,62	165.584,38	165.007,31	164.337,88	163.570,29	162.698,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)										
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (d.l n. 35/2013 e successive modifiche)											
G) Somma finale (G)		733.705,18	- 70.025,39	- 292.918,14	- 179.753,31	- 164.049,62	- 116.440,46	1.523.397,80	1.530.778,48	1.538.482,83	1.546.606,41
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese	(+)		70.025,39	96.114,33							
di cui per estinzione anticipata di prestiti				-							
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			198.828,81	181.778,31	166.074,62	165.584,38				
di cui per estinzione anticipata di prestiti				-							
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)			2.025,00							2.025,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		733.705,18	-	-	-	-	47.118,92	1.523.397,80	1.530.778,48	1.538.482,83	1.544.581,41

EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO		ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	(+)										
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(-)										
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(+)	988.093,04	988.093,04	726.186,08	726.186,08	714.885,77	156.149,46	156.149,46	156.149,46	156.149,46	156.149,46
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(-)	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37	10.429.885,37
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	7.724.990,82	7.724.991,82	7.724.992,82	7.724.992,82	7.724.992,82	7.724.995,82	7.724.995,82	7.724.995,82	7.724.995,82	7.724.995,82
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)			2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94	2.479.382,94
DDD) fondo crediti dubbia esigibilità	(-)	2.479.382,94	2.479.382,94								
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale											
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	161.715,70	160.615,36	159.390,24	158.032,68	156.534,73	158.438,85	161.564,37	164.767,48	168.050,47	171.415,69
di cui per estinzione anticipata di prestiti											
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (d.l.n. 35/2013 e successive modifiche)											
G) Somma finale (G)		1.555.085,81	1.556.185,15	1.819.316,23	1.820.673,79	1.833.472,05	2.390.301,24	2.387.175,72	2.383.972,61	2.380.689,62	2.377.324,40
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)										
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)										
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili											
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)										
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento		2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00		
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)</b>		<b>1.553.060,81</b>	<b>1.554.160,15</b>	<b>1.817.291,23</b>	<b>1.818.648,79</b>	<b>1.831.447,05</b>	<b>2.388.276,24</b>	<b>2.385.150,72</b>	<b>2.381.947,61</b>	<b>2.380.689,62</b>	<b>2.377.324,40</b>

FONTE: ELABORAZIONE SEZIONE DI CONTROLLO SU DATI DEL PRFP (PAGG. 55-69)

#### 4. Quadro normativo di riferimento e criteri di analisi del Piano.

4.1. Si delinea brevemente il contesto normativo di riferimento, rinviando ad altra parte della successiva trattazione l'eventuale puntuale richiamo di talune disposizioni, quale presupposto logico-giuridico per la risoluzione di specifiche questioni.

4.2. Con l'introduzione dell'art. 243-bis del TUEL il legislatore ha inteso plasmare un apposito istituto per gli enti territoriali (comuni e province) versanti in una situazione di grave squilibrio finanziario - comunemente qualificata come condizione di *pre-dissesto* - il cui risanamento, seppur esorbitante dalle regolari capacità di bilancio in quanto non rimediabile attraverso le normali procedure individuate dagli artt. 193 e 194 del TUEL, è affidato agli organi ordinari della gestione amministrativa e finanziaria al ricorrere di precisi presupposti di fatto (comma 1), procedurali (commi 1 e 5), temporali (comma 5-bis) e di contenuto (commi da 6 a 9-bis), al fine di preservare la continuità nell'assolvimento delle

funzioni e dei servizi indispensabili, ove quest'ultima non sia stata già inevitabilmente pregiudicata dallo stato di decozione finanziaria.

Nel panorama dei diversi strumenti per far fronte alle situazioni di squilibrio delle gestioni, dunque, l'istituto in esame si colloca in posizione di *tertium genus* tra la situazione di deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL) e il dissesto finanziario (art. 244 TUEL), in quanto preordinato a favorire l'emersione di disavanzi occulti e il progressivo regolare adempimento delle obbligazioni passive attraverso una procedura volta all'attuazione di misure sostenibili e funzionali al proprio auto-risanamento, sotto la costante vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (art. 243-*quater* TUEL).

**4.3.** Secondo l'indirizzo espresso da questa magistratura, il «*favor ri-aequilibrii*» non si pone a regola generale di prevalenza della procedura di riequilibrio su quella di dissesto in quanto costituisce, piuttosto, «*la ratio di una triplice eccezione. La procedura di PRFP, infatti: (a) deroga al tempo ordinario di rientro, ai sensi degli artt. 162, 193 e 194 e, soprattutto, 188 TUEL, con la possibilità del ripiano nei tempi previsti dall'art. 243-bis, comma 5, TUEL; (b) deroga alla "regola" procedurale del dissesto (art. 243-bis, commi 1 e 3, TUEL), che infatti si riepande all'esito di un riscontro negativo da parte della Corte dei conti (art. 243-*quater*, comma 7, TUEL); (c) limita la discrezionalità allocativa degli enti, poiché il PRFP determina un auto-vincolo sui successivi cicli di bilancio. Gli enti in PRFP, infatti, devono annualmente applicare i disavanzi e gli accantonamenti necessari per il rientro dallo squilibrio e raggiungere la riduzione dello stesso a consuntivo [...]*» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 10/2021/EL).

**4.4.** A tutela degli equilibri finanziari futuri, sono disciplinate intense modalità di controllo già nella fase di pianificazione predisposta dall'ente, oltre che nella successiva fase di realizzazione, al fine di riscontrare il rispetto delle rigorose prescrizioni normative atte, da un lato, a regolare gli adempimenti previsti per lo svolgimento della procedura, anche con la prescrizione di termini perentori (art. 243-*bis*, comma 5, TUEL), e, dall'altro, a determinare i necessari profili contenutistici del piano, a pena dell'obbligo della dichiarazione di dissesto finanziario nei diversi casi contemplati dall'ordinamento (art. 243-*quater*, comma 7).

In tale prospettiva, il legislatore affida alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'espressione di un giudizio di *congruenza* del piano rispetto alle finalità del riequilibrio (art. 243-*quater*, comma 3, TUEL), che assume a parametro di riferimento «*la conformità (...) alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine*

*strettamente giuridico», in quanto svolgimento di una «funzione [...] di garanzia dell'ordinamento, di controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato (...) preordinato a tutela del diritto oggettivo» (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019).*

Sotto il profilo definitorio, la valutazione in termini di congruenza è stata declinata dalla giurisprudenza (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenze n. 10/2021/EL e n. 1/2024/EL) alla stregua del principio contabile generale (o postulato) n. 8 (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) che definisce la congruità quale «*verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti*», da porre in stretta correlazione ai collegati principi di chiarezza e veridicità (postulato n. 5), di prudenza (postulato n. 9), di coerenza (postulato n. 10), di continuità degli esercizi finanziari (postulato n. 11), di equilibrio di bilancio (postulato n. 15), nonché di prevalenza della sostanza sulla forma (postulato n. 18).

**4.5.** Come già affermato da questa Sezione di controllo (deliberazione n. 58/2021/PRSP del 30 marzo 2021), conformandosi agli indirizzi consolidatisi in materia (in particolare, cfr. Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 15/2019/EL, e, da ultimo, anche sentenza n. 14/2022/EL), il giudizio motivato circa la validità e la potenziale efficacia del piano, da cui discende l'approvazione dello stesso, deve muovere, in primo luogo, dall'accertamento della rappresentazione veritiera, corretta e attendibile della situazione economico-finanziario e dei conseguenti obiettivi di riequilibrio formulati dall'ente, i quali devono basarsi su informazioni scevre da errori e distorsioni.

La *fase ricognitiva* del piano di riequilibrio presuppone, infatti, il corretto accertamento del dato iniziale della corretta quantificazione del disavanzo e della massa passiva da ripianare, ossia del *deficit*, e costituisce il presupposto per la corretta impostazione contabile e giuridica del piano stesso, rappresentando l'obiettivo del risanamento, in termini di risorse straordinarie da recuperare. In base al precetto della *congruenza* gli atti che declinano il ciclo di bilancio devono connotarsi per una costante coerenza, continuità e proporzione tra mezzi e fini, a partire dalla programmazione sino alla rendicontazione, che deve fondarsi su elementi chiari, veridici e affidabili.

La valutazione di congruenza circa la *fase programmatica* del piano, invece, si basa su un giudizio prospettico – da svolgersi in coerenza con la situazione economico-finanziaria di partenza e alla stregua, di volta in volta, dell'idoneo paradigma normativo – concernente, in maniera unitaria e complessiva, la sostenibilità delle misure previste rispetto al

perseguimento del riequilibrio strutturale dei conti e il rapporto di adeguatezza tra le azioni da realizzare e le risorse disponibili, senza che, nell'espressione di tale giudizio, il giudice contabile si sostituisca all'ente locale nell'attività allocativa e nella scelta sulle misure di risanamento presupponenti l'esercizio dell'autonomia di bilancio (Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenze n. 10/2021/EL). In definitiva, la capacità finanziaria dell'ente – da apprezzarsi in base alla situazione presente al momento delle valutazioni conclusive – deve essere in grado di garantire il regolare adempimento delle obbligazioni secondo le rispettive scadenze e, allo stesso tempo, di assorbire il debito pregresso e di erogare i servizi e le funzioni essenziali.

**4.6.** Tale giudizio prognostico deve fondarsi sull'accertamento dell'attuale situazione finanziaria, al fine di verificarne i possibili miglioramenti o peggioramenti nelle more delle valutazioni istruttorie della Commissione ministeriale e della decisione della Sezione regionale. Come precisato dalle Sezioni riunite, infatti, seguendo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, *«la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell'ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio»* (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 25/2018/EL). Questo impone l'obbligo di *“attualizzare”* la situazione finanziaria dell'ente al momento della decisione sia della Sezione regionale di controllo che di queste Sezioni riunite (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 18/2020/DELC)» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 1/2023/EL).

**4.7.** Con riguardo alla *fase esecutiva* del piano, il giudice contabile, ai fini della verifica della realizzazione del percorso di risanamento programmato, deve prendere a fondamentale parametro di riferimento il saldo conseguito, non potendosi valutare la sussistenza del *«grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi»* (art. 243-quater, comma 7, del TUEL) in ragione dell'inadempimento di singole misure o sulla base di singoli cicli, così da scongiurare il rischio di *«ritenere legittimo e congruo un PRFP (o viceversa) sulla base di randomici andamenti dei singoli esercizi considerati, in cui potrebbero verificarsi eventi finanziari, positivi o negativi, impresti ed imprevedibili»* (Sezioni Riunite in speciale composizione, citata sentenza n. 10/2021/EL).

**4.8.** La giurisprudenza ha progressivamente ribadito, infine, l'esigenza di mantenere ferma la distinzione tra la valutazione iniziale di congruità del piano e il riscontro del

raggiungimento successivo dei risultati riguardanti la fase esecutiva, ove il piano giunga all'esame della Sezione di controllo a distanza di tempo dalla sua adozione da parte dell'ente, il quale, *medio tempore*, abbia dato seguito alle misure previste essendovi vincolato (Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenze n. 10/2021/EL e n. 14/2022/EL). Occorre, dunque, scongiurare la «*concentrazione e sovrapposizione di diversi giudizi, giudicando la parte (i singoli esercizi ed i comportamenti esecutivi) per il tutto (il complessivo contenuto del PRFP, sulla base dei saldi, nel tempo dato), di fatto svolgendo, direttamente, un controllo sull'esecuzione del piano*»; la valutazione sull'esito della gestione, nella sua fase esecutiva, «*non può costituire da sola la prova dell'incongruità del piano, ma può fornire solo un argomento a conferma o smentita della capacità del piano di assicurare, prognosticamene, e per l'integralità del tempo programmato, l'esito finale del riequilibrio*» (Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 10/2021/EL).

**4.9.** In coerenza, con quanto evidenziato, occorre, pertanto, prendere le mosse dalla situazione finanziaria dell'Ente, alla luce dei fattori di squilibrio e della massa passiva evidenziati all'interno del Piano.

## **5. Esame della questione concernente la decorrenza del Piano.**

**5.1.** Come indicato (*supra*, § 1.3.), le conclusioni rassegnate dalla citata relazione ministeriale hanno evidenziato «[...] *l'anomalia della durata del Piano per come impostato dal comune*».

Conseguentemente, in ordine alla durata del risanamento pluriennale programmato in venti esercizi decorrenti dall'anno 2021 sino al 2040, con la menzionata ordinanza istruttoria di questa Sezione è stato richiesto all'Ente di chiarire le ragioni per le quali è stata prevista una retrodatazione degli effetti rispetto al momento della sua approvazione (27 maggio 2023), specialmente osservando che la determinazione della massa passiva da disavanzo e il rapporto tra quest'ultima e gli impegni di spesa corrente sono stati computati – ai fini della determinazione della durata – con riferimento all'ultimo consuntivo approvato (esercizio 2022).

A tale proposito, è stata sollecitata l'indicazione delle misure di risanamento che hanno trovato esecuzione nel pregresso biennio 2021-2022.

**5.2.** Nel riscontrare l'ordinanza istruttoria, il Comune di Campofelice di Roccella ha argomentato in ordine alla circostanza dell'avvio della procedura di riequilibrio in data 28

febbraio 2023, allorquando era stato da poco approvato il documento consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, dal quale emergevano i primi fattori di squilibrio, e del necessario successivo aggiornamento dei contenuti del Piano sulla base dei dati finanziari registrati nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, che era oggetto di approvazione contestualmente allo strumento di riequilibrio pluriennale in data 27 maggio 2023 (nota prot. Cdc n. 10378 del 20 dicembre 2023, punto A, pagine 1-2).

L'Ente ha asserito, inoltre, che nel biennio 2021-2022, incluso all'interno del Piano quale periodo da considerare ai fini del risanamento, è stato raggiunto l'obiettivo del recupero di una parte del disavanzo complessivo in conseguenza dei pertinenti stanziamenti di spesa allocati nei rispettivi bilanci, ossia euro 1.238.158,61 nel 2021 ed euro 1.177.723,87 nel 2022 (*ibidem*).

**5.3.** Sulla correttezza e attendibilità di tale ultimo presupposto, essenzialmente collegato agli sviluppi del disavanzo di amministrazione, si rinvia alla successiva analisi della presente deliberazione (*infra*, § 6.1.), mentre, in ordine alle questioni di fondo circa la possibile retrodatazione degli effetti del Piano, a far data da esercizi anteriori a quello in corso al momento della sua approvazione, occorre svolgere le seguenti considerazioni.

In linea con gli orientamenti espressi da questa magistratura contabile (Sezione di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 6/2018/PRSP), la Sezione di controllo ha già specificamente affrontato e deciso la questione della decorrenza retroattiva del percorso di riequilibrio (deliberazione n. 135/2023/PRSP).

In quest'ultima sede, infatti, è stato già evidenziato: *«Indubbiamente, la tesi in base alla quale il primo anno di attuazione del piano dovrebbe coincidere con quello della sua approvazione, oltre che lineare, sembrerebbe avvalorata dal disposto di cui al comma 6, lett. c), dello stesso articolo 243-bis, secondo cui il piano deve contenere l'individuazione di tutte le misure necessarie al riequilibrio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano. Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, da un lato quest'ultima previsione è connotata da una certa ambiguità, dal momento che non è rinvenibile, nel procedimento del riequilibrio, "un'accettazione" formale del piano, ma soltanto la sua approvazione con atto formale parte dell'organo consiliare e con deliberazione della Sezione regionale competente della Corte dei conti e, dall'altro, il richiamato comma 5 dell'art. 243-bis «è da intendere nel senso di escludere una decorrenza posticipata del piano rispetto alla relativa deliberazione, ma non esclude che alcuni effetti possano prodursi anticipatamente in via prudenziale» (cfr., Sez.*

*Contr. Lazio, Deliberazione n. 6/2018/PRSP» (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 135/2023/PRSP).*

**5.4.** Muovendo, dunque, dal caso di specie e alla luce dei descritti principi, il percorso di risanamento programmato dall'Ente deve essere apprezzato tenendo fermo l'orizzonte finale entro cui ripristinare gli equilibri economici finanziari (l'esercizio 2040), ma ben potendo considerare il suo avvio a decorrere dalla prima annualità, anche se retrodatata (l'esercizio 2021), in linea con il quadro ordinamentale descritto che, comunque, richiede quale presupposto minimo che il Piano abbia incluso l'esercizio in corso (art. 243-bis, comma 5, del TUEL: «*Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, **compreso quello in corso** [...]»).*

Ai fini della valutazione del percorso di risanamento, è necessario, pertanto, che l'Ente sia stato effettivamente in grado di raggiungere gli obiettivi intermedi ricadenti nella competenza degli anni precedenti all'esercizio di approvazione del Piano (ossia, il 2023), con la conseguenza che, laddove si dovesse riscontrare la sussistenza di mancati avanzamenti del programma di riequilibrio, gli obiettivi finanziari non conseguiti dovranno essere ribaltati sugli esercizi successivi, in aderenza al principio per cui «*la regola della traslazione della quota non ripianata all'esercizio successivo è implicita nell'ordinamento contabile*». Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 1/2019/EL), oltre che con i vigenti principi contabili (art. 188 del TUEL; art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e allegato 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30).

**5.5.** Sulla base di tali premesse, pertanto, saranno sottoposti a verifica - a seguire - la quantificazione della massa passiva da ripianare e il perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero del disavanzo di amministrazione.

## **6. Ricognizione della massa passiva compresa nel Piano.**

### **6.1. Analisi del disavanzo da ripianare e obiettivi intermedi di recupero.**

**6.1.1.** Come indicato in precedenza (*supra*, §§ 2.2. e 2.3.), il Comune ha proceduto contestualmente all'approvazione sia del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2022 sia del Piano (rispettivamente, deliberazioni consiliari n. 36 e n. 37 del 27 maggio 2023), attestando, in base all'ultimo consuntivo, una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a euro **-12.622.199,86**.

**6.1.2.** Secondo gli intendimenti esplicitati nel Piano in esame, l'Ente ha programmato di ripianare una massa passiva dell'importo di euro **9.817.331,69** corrispondente a una quota del complessivo disavanzo di euro **12.251.240,92**.

**6.1.3.** Nell'analisi a seguire ci si soffermerà sulle seguenti questioni:

1) le ragioni per le quali l'Ente non abbia considerato l'intero importo del disavanzo di amministrazione all'interno della massa passiva da ripianare, ma esclusivamente una sua frazione;

2) la divergenza tra l'importo dello squilibrio da disavanzo indicato all'interno del Piano (euro **-12.251.240,92**) rispetto all'importo effettivamente registrato a conclusione dell'esercizio 2022 (euro **-12.622.199,86**).

**6.1.3.1.** Nello specifico, nel prendere a riferimento i contenuti della menzionata deliberazione di accertamento di questa Sezione n. 244/2022/PRSP, con cui sono state perimetrare le singole partizioni del disavanzo del 2019, in base alla propria natura e alla specifica disciplina, l'Ente ha posto le basi della futura programmazione pluriennale sugli assunti che si sviluppano nei punti a seguire.

**6.1.3.2.** Nonostante il progressivo deterioramento del risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2022, il Comune, nel redigere il Piano, ha ritenuto essere stati comunque ripianati:

a) la quota di disavanzo di euro **961.024,65** conseguente all'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei crediti derivanti dalle cartelle affidate agli agenti della riscossione, fino all'importo di euro 1.000 (c.d. *stralcio fiscale delle mini-cartelle*, art. 11-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135);

b) euro **2.573.581,91** ascrivibili alle quote di disavanzo ordinario delle gestioni degli esercizi 2017 e 2019;

c) una frazione di euro **387.486,41** del complessivo disavanzo da computo del FCDE con il metodo ordinario (art. 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), inizialmente pari a euro 2.821.395,62 e, successivamente, aggiornato in euro 2.433.909,21.

**6.1.3.3.** Quest'ultima componente del disavanzo accertato nel 2022 - pari, dunque, a euro **2.433.909,21** - è stata posta al di fuori del computo della massa passiva, in quanto

considerata soggetta a uno speciale regime di ripiano specificamente previsto dalla legge (quindici annualità, ai sensi del citato art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019).

Essa, in aggiunta all'importo della massa passiva di euro **9.817.331,72**, ha concorso alla determinazione della parte disponibile negativa del risultato di amministrazione di euro **12.251.240,93**.

**6.1.3.4.** Si riproduce a seguire il prospetto presente all'interno del Piano (PRFP, Sezione I, punto n. 1 *Metodologia ed obiettivi del Piano*, pagina 7), con l'avvertenza che la penultima colonna indica la scansione temporale del ripiano della massa passiva dal 2023 sino allo spirare della sua durata prevista (2040), per un totale effettivo di 18 esercizi, mentre l'ultima colonna indica le quote cumulate delle distinte partizioni del disavanzo - da FCDE e da PRFP - che, secondo l'Ente, dovranno essere stanziare nei bilanci di previsione degli esercizi successivi, sino al definitivo riassorbimento dello squilibrio finanziario.

TABELLA N. 2 - PRFP: DETERMINAZIONE DELLA MASSA PASSIVA E  
MODULAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE DISAVANZI	DISAVANZO FCDE	DISAVANZO STRALCIO FISCALE	DISAVANZO DI GESTIONE 2019 (*)	EXTRADEFICIT da PRFP	TOTALE DISAVANZO
	<b>2.821.395,62</b>	<b>961.024,57</b>	<b>2.573.581,91</b>	<b>9.817.331,69</b>	<b>16.173.333,79</b>
rate ripiano (**)					
2020		192.204,93	1.314.005,54		1.506.210,47
2021	188.093,06	192.204,91	857.860,64		1.238.158,61
2022	199.393,35	576.614,79	401.715,73		1.177.723,87
2023	188.093,04			323.294,23	511.387,27
2024	188.093,04			720.892,24	908.985,28
2025	188.093,04			778.118,83	966.211,87
2026	188.093,04			800.000,00	988.093,04
2027	188.093,04			800.000,00	988.093,04
2028	188.093,04			800.000,00	988.093,04
2029	188.093,04			800.000,00	988.093,04
2030	188.093,04			800.000,00	988.093,04
2031	188.093,04			800.000,00	988.093,04
2032	188.093,04			800.000,00	988.093,04
2033	188.093,04			538.093,04	726.186,08
2034	188.093,04			538.093,04	726.186,08
2035	176.792,73			538.093,04	714.885,77
2036				156.149,46	156.149,46
2037				156.149,46	156.149,46
2038				156.149,46	156.149,46
2039				156.149,46	156.149,46
2040				156.149,46	156.149,46
DISAVANZI INIZIALI	<b>2.821.395,62</b>	<b>961.024,63</b>	<b>2.573.581,91</b>	<b>9.817.331,72</b>	<b>16.173.333,88</b>
importi ripianati al 31.12.2022	387.486,41	961.024,63	2.573.581,91	-	3.922.092,95
Differenza da ripianare nel PRFP	<b>2.433.909,21</b>	-	-	<b>9.817.331,72</b>	<b>12.251.240,93</b>

(\*) comprende il Disavanzo 2017 ed il Disavanzo 2019 ( vedasi tabella di pag. 15 della Deliberazione n. 244/2022/PRSP.

(\*\*) Per gli anni 2020, 2021 e 2022 gli importi coincidono con i disavanzi ripianati nei rispettivi Rendiconti.

**6.1.3.5.** Secondo la prospettiva riprodotta nel Piano, il disavanzo di euro 12.622.199,86 registrato a chiusura dell'esercizio 2022, quale accertato con la deliberazione consiliare n. 36 del 27 maggio 2023, adottata contestualmente al Piano, dovrebbe intendersi migliorato per effetto delle dichiarazioni rese dai dirigenti responsabili dei diversi settori circa la situazione aggiornata alla data del 30 aprile 2023 (come da documentazione in calce al Piano).

In definitiva, come indicato nel prospetto del Piano (PRFP, Sezione I, punto n. 1 *Metodologia ed obiettivi del Piano*, pagina 6), il disavanzo del 2022 - se rapportato alle circostanze certificate alla data del 30 aprile 2023 - dovrebbe essere quantificato in diminuzione e attestarsi all'importo di euro 12.251.240,92, con un miglioramento di euro 370.958,94. A tale ultima cifra concorrerebbero la riduzione, rispetto al 31 dicembre 2022, dei debiti fuori bilancio (da euro 1.427.842,23 a euro 906.447,92) e delle passività potenziali (da euro 2.103.880,57 a euro 2.089.403,36), al netto dell'incremento del rischio da contenzioso (da euro 1.134.254,19 a euro 1.299.166,77).

TABELLA N. 3 - PRFP: IL MIGLIORAMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2022 NELLA PROSPETTIVA INDICATA DAL PIANO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	RENDICONTO 2022 - APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 DEL 27 MAGGIO 2022	RENDICONTO 2022 CON QUOTE ACCANTONATE AGGIORNATE AL 30.4.2023
LETT. A)	<b>6.006.680,32</b>	<b>6.006.680,32</b>
PARTE ACCANTONATA - LETT. B)		
FCDE	9.314.291,55	9.314.291,55
FAL	2.737.937,80	2.737.937,80
FONDO PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE		
FONDO RISCHI CONTENZIOSO	<b>1.134.254,19</b>	<b>1.299.166,77</b>
FONDO INDENNITÀ FINE MANDATO	12.320,00	12.320,00
FONDO RICONCILIAZIONE POSIZIONI DEBITORIE SOCIETÀ PARTECIPATE	407.584,59	407.584,59
FAL L.R. 9/2010	918.536,22	918.536,22
FONDO RINNOVO CCNL	10.000,00	10.000,00
FONDO RISCHI PASSIVITÀ POTENZIALI	<b>2.103.880,57</b>	<b>2.089.403,36</b>
FGDC	175.000,00	175.000,00
QUOTA FAL LIBERATA	96.114,33	96.114,33
FONDO DEBITI FUORI BILANCIO	<b>1.427.842,23</b>	<b>906.447,92</b>
TOTALE PARTE ACCANTONATA - LETT. B)	<b>18.337.761,48</b>	<b>17.966.802,54</b>
TOTALE PARTE VINCOLATA - LETT. C)	<b>257.685,54</b>	<b>257.685,54</b>
TOTALE PARTE DESTINATA - LETT. D)	<b>33.433,16</b>	<b>33.433,16</b>
TOTALE PARTE DISPONIBILE - LETT. E (A-B-C-D)	- <b>12.622.199,86</b>	- <b>12.251.240,92</b>
DIFFERENZA		- <b>370.958,94</b>

**6.1.4.** Nella disamina a seguire, saranno analiticamente indicate le osservazioni critiche nel merito della correttezza e attendibilità di tali presupposti di fatto enunciati dall'Ente al momento dell'adozione del Piano.

**6.1.4.1.** Innanzitutto, appare errata la prospettiva da cui ha preso le mosse l'Ente nella quantificazione del disavanzo di amministrazione. Il Comune, infatti, è partito, dapprima, dall'importo ufficialmente certificato alla data del 31 dicembre 2022 e, successivamente, ha sottratto l'importo di alcuni miglioramenti dei fondi iscritti nella parte accantonata, sulla base di circostanze sopravvenute e occorse, nel corso della gestione finanziaria, tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023, le quali, diversamente, avrebbero potuto/dovuto riverberare effetti sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 solo all'esito dei regolari accertamenti condotti allo spirare dell'ordinario ciclo di bilancio.

È noto, infatti, che l'evoluzione della parte disponibile del risultato di amministrazione è determinata dal complessivo andamento della pluralità dei suoi fattori – quali, il fondo cassa, i residui attivi e passivi, il FPV di parte corrente e capitale, e tutte le altre singole partizioni delle quote accantonate, vincolate e destinate – la cui consistenza effettiva non potrebbe che essere esattamente perimetrata al momento della chiusura delle scritture contabili e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, a conclusione della gestione finanziaria.

**6.1.4.2.** A tali osservazioni consegue che il punto di approdo dell'analisi sull'evoluzione del disavanzo di amministrazione nel periodo 2019-2022 – che ci si appresta a realizzare nella parte a seguire – deve prendere a riferimento, più correttamente, la misura del disavanzo di amministrazione registrata alla data del 31 dicembre 2022, in base all'ultimo rendiconto approvato dal Comune di Campofelice di Roccella.

**6.1.4.3.** Sotto il profilo metodologico, è noto che la verifica del perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero del disavanzo di amministrazione debba prendere le mosse dal riscontro dell'eventuale miglioramento totale o parziale del risultato di amministrazione rispetto a quello registrato a chiusura dell'anno antecedente, secondo i criteri rigorosamente imposti dall'ordinamento contabile, che, con riferimento a ciascuna singola componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio e in rapporto agli stanziamenti da iscriversi nel *Conto del bilancio*, richiede di confrontare gli importi da ripianare in attuazione delle

rispettive discipline concernenti i singoli piani di rientro (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30).

Ove il miglioramento imposto dalle norme sul recupero del disavanzo non dovesse effettivamente realizzarsi, in tutto o in parte, la successiva approvazione del rendiconto da parte dell'organo rappresentativo produrrebbe, in linea generale, obblighi immediatamente conformativi a carico dell'esercizio in corso di gestione, secondo il principio di continuità tra gli esercizi finanziari pubblici (art. 188, comma 1, del TUEL), in quanto *«le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 9.2.26). È, inoltre, precluso all'Ente di considerare quale "nuovo" il disavanzo non recuperato in precedenza (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 2021, § 6 del *considerato in diritto*).

Qualora, invece, il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio dovesse presentare un importo superiore a quello applicato al bilancio, ne conseguirebbe l'anticipo delle attività previste nel piano di rientro, con generale obbligo di ascrivere *«il maggiore ripiano del disavanzo alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.30).

Nell'ipotesi in cui sussistano norme autorizzative sulle specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, la relazione sulla gestione deve descrivere le diverse partizioni del disavanzo e la composizione delle relative frazioni di ripiano applicate al bilancio dell'esercizio rendicontato, ponendo, altresì, in evidenza quelle che gravano sugli esercizi considerati nel bilancio di previsione del triennio successivo (e degli ulteriori periodi finanziari), secondo la rappresentazione sintetica contenuta in appositi prospetti che l'Ente è tenuto a redigere (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafo 13.10.3). Secondo le prescrizioni dell'ordinamento contabile, la colonna del prospetto relativa all'esercizio successivo a quello oggetto di rendicontazione, deve, infatti, dare evidenza della *«quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme»*.

La corretta redazione di tali prospetti, in definitiva, pone in rapporto di continuità l'esercizio rendicontato rispetto a quelli in corso di gestione e ai successivi periodi finanziari, sotto il profilo della programmazione degli obblighi di rientro dal disavanzo.

Le verifiche sugli obblighi intermedi del ripiano del disavanzo di amministrazione, dunque, sono preordinate a garantire il «*principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici [che] è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Esso esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie*» (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, § 2 del considerato in diritto).

**6.1.4.4.** Sulla base di tali presupposti di diritto, si riproducono, a seguire, i prospetti attraverso i quali è stata effettuata l'autonoma verifica della Sezione in merito all'evoluzione del risultato di amministrazione nel periodo 2019-2022, prendendo le mosse dagli accertamenti sull'esatta composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 condotti nella citata deliberazione n. 244/2022/PRSP.

TABELLA N. 4 - EVOLUZIONE DEL DISAVANZO E DEL RIPIANO NEL PERIODO 2019-2022

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2019				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2018 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2019 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2019 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2019 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	593.565,17	593.565,17	0	152.048,29	152.048,29
Disavanzo da stralcio mini cartelle anche ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021		961.024,57			
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE		2.821.395,62			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019		1.980.016,84			
<b>TOTALE</b>		<b>6.356.002,20</b>			
ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2020				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2019 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	593.565,17	593.565,17	0	304.096,58	304.096,58
Disavanzo da stralcio mini cartelle anche ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	961.024,57	961.024,57	0	192.204,91	192.204,91
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	2.821.395,62	2.821.395,62	0		
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	1.980.016,84	1.980.016,84	0	660.005,61	660.005,61
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020		3.225.277,55			
<b>TOTALE</b>	<b>6.356.002,20</b>	<b>9.581.279,75</b>	<b>-</b>	<b>1.156.307,10</b>	<b>1.156.307,10</b>

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2021				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2020 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2021 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2021 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2021 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	593.565,17	137.420,30	456.144,87	456.144,87	-
Disavanzo da stralcio mini cartelle anche ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	961.024,57	576.614,75	384.409,82	384.409,82	-
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	2.821.395,62	2.633.302,58	188.093,04	188.093,04	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	1.980.016,84	1.581.816,04	398.200,80	660.005,61	261.804,81
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	3.225.277,55	3.225.277,55	0,00	1.075.092,52	1.075.092,52
<b>TOTALE</b>	<b>9.581.279,75</b>	<b>8.154.431,22</b>	<b>1.426.848,53</b>	<b>2.763.745,86</b>	<b>1.336.897,33</b>
ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2022				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2021 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2022 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2022 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2022 (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	137.420,30	137.420,30	0,00	137.420,30	137.420,30
Disavanzo da stralcio mini cartelle anche ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	576.614,75	576.614,75	0,00	192.204,91	192.204,91
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	2.633.302,58	2.633.302,58	0,00	188.093,04	188.093,04
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	1.581.816,04	1.581.816,04	0,00	1.581.816,04	1.581.816,04
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	3.225.277,55	3.225.277,55	0,00	2.150.185,03	2.150.185,03
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022		4.467.768,64			
<b>TOTALE</b>	<b>8.154.431,22</b>	<b>12.622.199,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.719,32</b>	<b>4.249.719,32</b>

FONTE: ELABORAZIONE SEZIONE DI CONTROLLO SU DATI DEI RENDICONTI FINANZIARI

Considerato il peggioramento del risultato di amministrazione a chiusura del 2022, contrariamente a quanto indicato all'interno del Piano, secondo l'analisi riprodotta nella tabella n. 4, le componenti effettive del disavanzo del 2022, pari a euro **-12.622.199,86**, sono effettivamente sei e specificamente:

- a) disavanzo della gestione 2017, pari a euro **137.420,30**;
- b) disavanzo da *stralcio fiscale* di euro **576.614,75**;
- c) disavanzo da FCDE, pari a euro **2.633.302,58**;
- d) disavanzo ordinario della gestione 2019, di euro **1.581.816,04**;
- e) disavanzo ordinario della gestione 2020, di euro **3.225.277,55**;
- f) disavanzo ordinario della gestione 2022, di euro **4.467.768,64**.

**6.1.4.5.** Dalla superiore disamina emerge che, diversamente dai valori indicati nel Piano (*supra*, tabella n. 2), si sono verificate le seguenti circostanze:

- 1) in riferimento al disavanzo da *stralcio fiscale* non è stato conseguito il ripiano della quota di competenza del 2022 pari a euro 192.204,91, con conseguente obbligo di ribaltamento di quest'ultima sull'esercizio 2023, in aggiunta a quella di competenza del 2023 di pari importo, per un totale di euro 384.409,82, e di stanziamento nell'esercizio 2024 della

quota residua di euro 192.204,91, al fine di completare il ripiano quinquennale previsto dall'art. 11-*bis*, comma 6, del d.l. 135 del 2018;

2) con riguardo al disavanzo da FCDE, da recuperare entro il periodo di anni quindici a decorrere dal 2021 (art. 39-*quater*, comma 1, del d.l. n. 162 del 2019), non è stato conseguito il ripiano della quota di competenza pari a euro 188.093,06, con conseguente obbligo di ribaltamento sull'esercizio 2023, in aggiunta a quella di competenza del 2023 di pari importo, per un totale di euro 376.186,12. Per il restante periodo di ammortamento di tale componente del disavanzo, dal 2024 al 2035, invece, vi è conformità con le quote previste nel Piano;

3) il complessivo stanziamento di bilancio allocato nell'esercizio 2022, a titolo di disavanzo di amministrazione, pari a euro 1.177.723,87, non ha determinato un miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione, e, dunque, non ha comportato alcun recupero di tutte le altre diverse componenti.

**6.1.4.6.** Considerato, dunque, che l'Ente ha programmato di far confluire all'interno del percorso di riequilibrio pluriennale unicamente le componenti del disavanzo di amministrazione diverse da quelle che sono già soggette a un regime di ripiano previsto da specifiche norme di legge (ossia, come visto, da stralcio fiscale e da ricalcolo con il metodo ordinario del FCDE), l'analisi della Sezione di controllo è pervenuta a risultati parzialmente diversi dalle previsioni del Piano (*supra*, tabella n. 2), secondo il seguente prospetto.

TABELLA N. 5 - RIPIANO DEL DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2022 NEL PERIODO 2023-2040:  
CALCOLO DELLA SEZIONE DI CONTROLLO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	DISAVANZO DA STRALCIO MINI CARTELLE	DISAVANZO PASSAGGIO DAL METODO SEMPLIFICATO AL METODO ORDINARIO DI CALCOLO AL FCDE	DISAVANZO DA RIPIANARE SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 243-BIS TUEL	TOTALE DISAVANZO DA RIPIANARE (CALCOLO SEZIONE DI CONTROLLO)
	576.614,75	2.633.302,58	9.412.282,53	12.622.199,86
ESERCIZI FINANZIARI				
2023	384.409,82	376.186,08	323.294,23	1.083.890,13
2024	192.204,93	188.093,04	720.892,24	1.101.190,21
2025		188.093,04	778.118,83	966.211,87
2026		188.093,04	800.000,00	988.093,04
2027		188.093,04	800.000,00	988.093,04
2028		188.093,04	800.000,00	988.093,04
2029		188.093,04	800.000,00	988.093,04
2030		188.093,04	800.000,00	988.093,04
2031		188.093,04	800.000,00	988.093,04
2032		188.093,04	800.000,00	988.093,04
2033		188.093,04	538.093,04	726.186,08
2034		188.093,04	538.093,04	726.186,08
2035		188.093,06	538.093,04	726.186,10
2036			156.149,46	156.149,46
2037			156.149,46	156.149,46
2038			63.399,19	63.399,19
2039				
2040				
<b>TOTALE</b>	<b>576.614,75</b>	<b>2.633.302,58</b>	<b>9.412.282,53</b>	<b>12.622.199,86</b>

6.1.4.7. In particolare, gli scostamenti rispetto al Piano sono da individuare:

a) nel totale della **massa passiva da disavanzo** da far confluire nel Piano, da ritenersi pari all'inferiore importo di euro **9.412.282,53 in luogo** di euro **9.817.331,72**;

b) nel **mancato raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto per l'esercizio 2022**, con conseguente **aggravio** delle quote da ripianare nel biennio 2023-2024, rispettivamente, per euro **1.083.890,13 anziché** di euro **511.387,27 nel 2023** e per euro **1.101.190,21 anziché** di euro **908.985,28 nel 2024**;

c) **nell'accorciamento del periodo di ammortamento della massa passiva sino all'esercizio 2038** - in luogo del 2040 - su cui ricadrebbe una quota terminale di ripiano di importo inferiore, pari a euro 63.399,19 invece di euro 156.149,46.

Sulla base di tali premesse, pertanto, il Comune di Campofelice di Roccella ha approvato un bilancio di previsione, relativo al triennio 2023-2025, in cui gli stanziamenti di competenza

per il recupero del disavanzo, specificamente ricadenti negli esercizi 2023 (euro 511.387,27) e 2024 (euro 908.985,28), sono stati sottostimati.

**6.1.4.8.** Con riguardo alle modalità di computo del periodo di durata massima del Piano, il calcolo in diminuzione della massa passiva nei termini sopra indicati, non pregiudica l'applicazione dell'art. 243-bis, comma 5-bis, del TUEL circa la fruizione della programmazione del risanamento pluriennale entro i venti esercizi. Difatti, il rapporto tra le passività di euro 9.412.282,53 e l'ammontare degli impegni di spesa corrente (Titolo I) dell'ultimo rendiconto approvato (2022) di euro 8.322.535,51 è comunque pari a 113,10%.

**6.1.5.** Tutte le predette questioni critiche (puntualmente riprodotte nella relazione del Magistrato istruttore prot. n. 1763 del 13 febbraio 2024) sono state sottoposte al **contraddittorio con l'Ente** nel corso dell'adunanza pubblica, specialmente al fine, da un lato, di acquisire i dati finanziari riprodotti nel documento preconsuntivo relativo all'esercizio 2023 appena concluso e, dall'altro, di verificare l'ulteriore evoluzione del risultato di amministrazione.

In particolare, è stato chiesto al Comune di:

*a)* prendere posizione sulla diversa ricostruzione dell'evoluzione del disavanzo di amministrazione nel periodo 2019-2022 e, conseguentemente, sull'importo della massa passiva effettivamente confluita nel ripiano pluriennale;

*b)* indicare il miglioramento concretamente conseguito a conclusione dell'esercizio 2023 attraverso i dati di preconsuntivo, al fine di verificare se e in quale misura sia stato registrato un recupero del disavanzo almeno pari allo stanziamento obbligatorio di euro 1.083.890,13 prospettato nella relazione del Magistrato istruttore.

**6.1.5.1.** Con riferimento al **punto a)**, nel corso dell'esposizione orale il Comune ha concordato sulla prospettazione contenuta nella relazione sottoposta al contraddittorio e ha ammesso la sussistenza di errori circa la metodologia impiegata al fine di definire la composizione del disavanzo registrato a chiusura dell'esercizio 2022 oggetto del ripiano pluriennale.

Relativamente al **punto b)**, il Comune ha spiegato che è in corso di predisposizione lo schema di rendiconto dell'esercizio 2023 e che, sino al giorno precedente all'adunanza, sono state svolte le operazioni di riaccertamento dei residui, per mezzo delle quali è stata attuata una corposa revisione delle partite finanziarie attive, con conseguente determinazione in

diminuzione dell'accantonamento per il FCDE rispetto al precedente esercizio 2022. A quella data, il riaccertamento non aveva ancora incluso alcuni pochi residui di modico importo relativi ai capitoli in carico a uno specifico servizio.

Il Comune, pertanto, ha riferito che gli allegati depositati nel corso dell'adunanza sono in grado di rappresentare pressoché fedelmente i dati finanziari relativi alla gestione dell'esercizio 2023, i quali sono prossimi a confluire nello schema di rendiconto da sottoporre, dapprima, all'approvazione dell'organo esecutivo e successivamente dell'organo consiliare.

Con riguardo alle operazioni di riaccertamento dei residui indicate dal Comune in sede di adunanza, questa Sezione di controllo ha verificato la pubblicazione sul sito istituzionale delle seguenti determinazioni dei diversi dirigenti responsabili: n. 108 in data 8 aprile 2024 (3° Settore); n. 16 in data 8 aprile 2024 (4° Settore); n. 119 in data 8 aprile 2024 (1° settore); n. 24 del 9 aprile 2024 (2° Settore).

**6.1.5.2.** Dall'esame dei documenti depositati dal Comune nell'adunanza del 10 aprile 2024 emerge che, **a chiusura del 2023**, il disavanzo di amministrazione (lett. E) dovrebbe scendere a **euro -11.357.479,86**, e che, dunque, dovrebbe essere registrato un miglioramento di euro **1.264.720,00** rispetto al disavanzo di euro **-12.622.199,86** del **rendiconto 2022** (approvato con la deliberazione n. 36 del 27 maggio 2023).

All'esito dell'esame della documentazione presentata e dei chiarimenti esposti nel corso del contraddittorio, è stata elaborata dalla Sezione di controllo la seguente tabella.

TABELLA N. 5-BIS - EVOLUZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO E DEL RIPIANO NELL'ESERCIZIO 2023

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO 2023				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2022 (a)	DISAVANZO PRESUNTO AL 31/12/2023 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2023 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2023 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da stralcio mini cartelle anche ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	576.614,75	11.375,06	565.239,69	384.409,82	
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	2.633.302,58	2.257.116,50	376.186,08	376.186,08	
Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL	9.412.282,53	9.088.988,30	323.294,23	323.294,23	
<b>TOTALE</b>	<b>12.622.199,86</b>	<b>11.357.479,86</b>	<b>1.264.720,00</b>	<b>1.083.890,13</b>	<b>0,00</b>

Dalla comparazione rispetto alla ricostruzione della massa passiva da disavanzo elaborata dalla Sezione di controllo (*supra*, tabella n. 5), si perviene, dunque, all'analisi a seguire:

a) il **disavanzo da stralcio fiscale**, da ripianare nel 2023 per l'importo di euro 384.409,82 sarebbe stato **assorbito quasi integralmente**. Residuerebbe una quota di appena euro 11.375,06 da ribaltare nell'esercizio 2024;

b) a chiusura del 2023 sarebbe stata **integralmente ripianata la quota** di euro 376.186,08 del **disavanzo da FCDE** ricadente nella competenza dell'esercizio;

c) a chiusura del 2023 sarebbe stata **integralmente ripianata** anche **la quota** di euro 323.294,22 del **disavanzo confluente nella massa passiva del Piano**, raggiungendo l'obiettivo programmato nell'esercizio.

**Dal 2024 e negli esercizi a seguire, pertanto, in conseguenza dell'evoluzione del disavanzo di amministrazione, si giungerebbe ad un sostanziale riallineamento tra gli obiettivi del Piano, in punto di recupero pluriennale del deficit, e la diversa ricostruzione della Sezione di controllo sottoposta al contraddittorio, in merito alla quale il Comune ha prestato adesione.**

Sulla base dei dati provvisori del consuntivo 2023, lo **scarto** rispetto all'obiettivo programmato sarebbe **di appena euro 11.375,06**, da ascrivere alla quota del disavanzo residuo da *stralcio fiscale* a carico della competenza dell'esercizio 2024. Conseguentemente, l'Ente sarebbe tenuto all'adeguamento dell'attuale stanziamento di euro 908.985,28 per pari importo, sino a raggiungere la quota di euro 920.360,34.

**6.1.6. Conclusivamente sul punto**, questa Sezione di controllo, a seguito dell'esame dei dati finanziari presentati dal Comune nel corso dell'adunanza del 10 aprile 2024 (i quali saranno oggetto di necessario riscontro a seguito dell'approvazione del consuntivo dell'esercizio 2023 da parte dell'organo consiliare), ritiene che, nonostante la sussistenza degli errori di impostazione contenuti all'interno del PRFP in merito all'evoluzione del disavanzo di amministrazione nel periodo 2019-2022, alla data odierna sussista il requisito della congruenza del Piano all'esame in relazione al profilo della programmazione del recupero pluriennale del disavanzo di amministrazione, in ragione dei miglioramenti presuntivamente realizzati a chiusura dell'esercizio 2023 (*supra*, tabella n. 5-bis).

In linea con il costante orientamento della giurisprudenza contabile, è noto che il giudizio della Sezione di controllo in ordine alla congruità e sostenibilità del PRFP debba essere necessariamente improntato a una visione dinamica e aggiornata della situazione contabile dell'ente, in costante evoluzione esercizio dopo esercizio, prendendo in considerazione gli

obiettivi *medio tempore* conseguiti al momento dell'esame del piano (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 23/2018/EL e n. 15/2022/EL).

## **6.2. *Analisi della situazione dei debiti fuori bilancio.***

**6.2.1.** Sulla base della ricognizione effettuata dai responsabili dei diversi servizi al 30 aprile 2023, all'interno del PRFP è stato dichiarato un ammontare complessivo pari a euro **906.447,92** di debiti fuori bilancio riconoscibili alla data della sua approvazione, in relazione ai quali è stata attestata la mancanza di copertura finanziaria in bilancio.

In particolare, essi sono stati riferiti ai seguenti settori:

- euro **119.235,10** al 1° Settore - *Affari generali, legali, sociali e servizi al cittadino*;
- euro **423.823,89** al 2° Settore - *Programmazione e Pianificazione economica*;
- euro **363.388,93** al 3° Settore - *Gestione integrata dei rifiuti e Servizio idrico integrato*.

Il responsabile del 1° Settore ha attestato, inoltre, la sussistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, per la somma di euro **194.260,13**, «*per i quali sono state reperite le necessarie fonti di finanziamento*», senza ulteriore specificazione in proposito.

**6.2.2.** In relazione alle singole posizioni debitorie elencate negli allegati al Piano in esame, pertanto, si distinguono:

a) i seguenti debiti fuori bilancio, per complessivi euro **906.447,92**, per i quali si dichiara non essere state reperite le necessarie fonti di finanziamento in bilancio, di cui:

- euro **119.235,10** attestati dal responsabile del 1° Settore - *Affari generali, legali, sociali e servizi al cittadino* per:

1. procedimenti di esecuzione forzata non regolarizzati sotto il profilo contabile per euro **28.616,90**;

2. sentenza n. 689/2019 per un importo di euro **49.209,52** (creditore Bennardo Giuseppe);

3. decreto ingiuntivo esecutivo n. 124/2023 per un importo di euro **41.408,68**, relativo a servizi di completamento e definizione degli accertamenti T.A.R.S.U., I.C.I. e costituzione banca dati "anni 2019 e 2021" (creditore AZ Tributi S.r.l.);

- euro **423.823,89** attestati dal responsabile del 2° Settore - *Programmazione e Pianificazione economica* per:

1. servizio di accertamento e riscossione coattiva anno 2021, per un importo di euro **73.087,51** (creditore Maggioli Tributi S.p.A.);

2. servizio di accertamento e riscossione coattiva anno 2022 per un importo di euro **309.327,70** (creditore Maggioli Tributi S.p.A.);

3. servizi di completamento e definizione degli accertamenti T.A.R.S.U., I.C.I e costituzione banca dati anni 2019 e 2021 dell'importo di euro **41.408,68** (creditore AZ Tributi S.r.l.). **La Sezione osserva che quest'ultimo debito, invero, è già stato ricompreso nell'elenco del 1° Settore e costituisce una duplicazione.**

- euro **363.398,93** attestati dal responsabile del 3° Settore - *Gestione integrata dei rifiuti e Servizio idrico integrato* in riferimento a prestazioni rese dalla società Ecologia e Ambiente S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana (di cui euro 49.572,31, IVA compresa, per fatture a conguaglio emesse dopo l'approvazione dei bilanci della società e pervenute tutte nella seconda metà del 2022 ed euro 313.816,62, IVA compresa, per fatture relative a servizi, ancora da corrispondere).

b) debiti fuori bilancio pari a euro **194.260,13**, per i quali si asserisce essere state reperite le necessarie fonti di finanziamento in bilancio, attestati dal responsabile del 1° Settore - *Affari generali, legali, sociali e servizi al cittadino*:

1. ordinanza n. 1386/2022 del Tribunale di Termini Imerese (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL), per un importo di euro **10.511,33** (creditore Avv. Gioia Giuseppe);

2. sentenza n. 544/2022 del Tribunale di Termini Imerese (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **10.425,91** (creditore Vitrano Maria);

3. sentenza n. 524/2022 del Tribunale di Termini Imerese (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **7.526,04** (creditore Avv. Arianna Marsala);

4. sentenza 185/2020 del Tribunale di Termini Imerese - Sez. Lavoro - procedimento R.G. n. 4141/2017 (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **2.408,00** (creditore Ventimiglia Maria Teresa);

5. sentenza 184/2020 del Tribunale di Termini Imerese - Sez. Lavoro - procedimento R.G. n. 4153/2017 (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **2.408,00** (creditore Maria Antonia Luparello);

6. sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **10.111,70** (creditore Maria Rosaria Napoli);

7. sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **15.948,18** (creditore Francesca Napoli);

8. decreto ingiuntivo esecutivo 6731/2019 (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **72.047,35** (creditore RAP S.p.A.);

9. ordinanza n. 863/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **2.109,12** (creditore Cellnex S.p.A.);

10. sentenza n. 484/2014 del Giudice di Pace di Carini (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **144,33** (creditore Sicily By Car S.p.A.);

11. sentenza n. 208/2021 del Giudice di Pace di Termini Imerese - R.G. 1/2021 e atto di precetto (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **503,46** (creditore Francesco Cristiano);

12. parcelle Avv. Vincenzo Lo Re (art. 194, comma 1, lett. e, del TUEL) per un importo di euro **14.810,07**;

13. parcelle Avv. Luigi Sciarrino (art. 194, comma 1, lett. e, del TUEL) per un importo di euro **25.426,88**;

14. sentenza n. 934/2022 - atto di precetto (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **5.285,36** (creditore Vitale Giuseppe);

15. sentenza n. 733/2023 (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **6.495,12** (creditore Cangialosi Salvatore Antonino);

16. sentenza n. 482/2023 (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) per un importo di euro **8.099,28** (creditore Gallina Salvatore).

**6.2.3.** In definitiva, al netto della rilevata duplicazione di un medesimo debito fuori bilancio nella sopra esposta elencazione, alla data del Piano avrebbero dovuto essere sottoposti all'approvazione dell'organo consiliare:

- debiti fuori bilancio c.d. "da finanziare" per complessivi euro **865.039,24**;
- debiti fuori bilancio c.d. "finanziati" per complessivi euro **194.260,13**.

Il totale delle posizioni debitorie liquide, certe ed esigibili alla data di approvazione del Piano ammontava, dunque, a euro **1.059.299,37**.

**6.2.4.** È importante rilevare che, a fronte di passività non ancora formalmente ricondotte al proprio bilancio, l'Ente, a chiusura del 2022, costituiva uno specifico **accantonamento dell'importo di euro 1.427.842,23**. Pertanto, i fattori di squilibrio originati dall'emergere di debiti fuori bilancio hanno concorso alla determinazione del disavanzo oggetto del

**ripiano pluriennale, quale componente consolidata del risultato di amministrazione registrato nell'ultimo consuntivo finanziario approvato.**

6.2.5. Nella proposta allegata alla deliberazione consiliare n. 37 del 2023 di adozione del Piano è testualmente indicato di volere *«subordinare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, censiti dai settori comunali e riconoscibili, ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previa attivazione e previo avvio delle procedure transattive con i creditori, per la conseguente proposta di riduzione e/o di rateizzazione del debito».*

Nella mancanza, dunque, dei necessari atti comprovanti il consenso dei creditori all'eventuale riduzione e/o dilazione del debito, **il Piano in esame non ha contemplato una specifica programmazione dei tempi di riconoscimento e pagamento degli oneri in questione. In linea di massima, dunque, essi dovrebbero essere integralmente riconosciuti e pagati in un unico esercizio (ossia, nell'esercizio in corso di gestione).**

A tal proposito, deve essere richiamato il principio contabile applicato che, sullo specifico punto, precisa: *«L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, paragrafo 9.1. *La gestione dei residui*).

L'eventualità di un'imputazione contabile su una pluralità di esercizi può discendere, altresì, dal raggiungimento di accordi tra l'ente e i propri creditori finalizzati alla consensuale dilazione del pagamento, in carenza dei quali non potrà che procedersi all'imputazione contabile dell'intero debito nell'esercizio del relativo riconoscimento. Come affermato, infatti, dalla Sezione delle autonomie *«[p]er esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti [...] a condizione che le relative coperture, [...] siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano»* (citata deliberazione n. 21 del 2018).

Tale assunto è stato enunciato dalla medesima Sezione delle autonomie anche per l'ipotesi di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. All'interno delle *Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza* (deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR), infatti, è stata espressa la necessità di una verifica effettiva in ordine alla circostanza che la dilazione nel pagamento dei debiti verso terzi, come esposta all'interno del piano, trovi riscontro in esplicite manifestazioni di consenso scritto da parte dei singoli creditori, con indicazione, in caso contrario, dell'obbligo dell'ente del riconoscimento di **tutta la massa debitoria non assistita da assenso nel primo esercizio del piano, senza alcuna possibilità di diluizione temporale** (*ibidem*, Schema istruttorio, punto 9.4.b).

Nell'ambito della risoluzione delle più recenti questioni di massima in materia, non pare superfluo ricordare, infine, che, ove il debito abbia titolo in un provvedimento esecutivo di natura giudiziaria (art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) «*il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da sentenza esecutiva deve sempre essere preceduta dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa delibera di riconoscimento*» (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG).

**6.2.6.** Nel corso dell'adunanza pubblica del 10 aprile 2024, sono state sottoposti al **contraddittorio con l'Ente** i temi a seguire (puntualmente riprodotti nella relazione del Magistrato istruttore prot. n. 1763 del 13 febbraio 2024):

*a)* la richiesta di aggiornamenti sull'eventuale riconoscimento e/o raggiungimento di accordi di dilazione di pagamento dei debiti fuori bilancio già censiti all'interno del Piano;

*b)* la richiesta di informazioni circa la sussistenza di eventuali ulteriori posizioni debitorie;

*c)* l'indicazione delle esatte modalità di copertura finanziaria (utilizzo dell'apposito accantonamento del risultato di amministrazione e/o presenza di stanziamenti di spesa nel bilancio in corso di gestione).

**6.2.7.** Con riferimento ai punti *a)* e *b)*, il Comune ha depositato un elenco aggiornato di tutti i debiti fuori bilancio, di cui una parte già censita all'interno del Piano e una parte successivamente sopravvenuta, per un totale di euro **1.836.025,21**.

Sulla base dei documenti acquisiti, la Sezione di controllo ha elaborato il seguente prospetto.

TABELLA N. 5-TER - EVOLUZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO ALLA DATA DEL 10.4.2024

N.	NUMERO ELENCO MEMORIE (CDC n. 3232 del 10.4.2024)	GIUDIZI DEFINITIVI, PENDENTI IN SECONDO GRADO E STRAGIUDIZIARI (CDC N. 3232 DEL 10.4.2024)							PRFP		REND. 2022	REND. 2022	REND. 2022
		CREDITORE	VALORE CONTROVERSA	GIUDICE ADITO	NUMERO RUOLO	ESITO	% RISCHIO	IMPORTO ACC.TO	D.F.B. DA FINANZIARE	D.F.B. FINANZIATI	FONDO CONT.	FONDO PASS. POT./DEBITI SOC. PART.	NON COMPRESI QUOTA ACC.TA
1	5	IMPRESA BENNARDO GIUSEPPE	50.009,85	Tribunale di Termini Imerese	145/2011 RG.	Ente soccombente-Sentenza non impugnata. Notificato atto di precetto. Procedura sospesa per riequilibrio	100%	50.009,85	49.209,52				
2	20	AZ TRIBUTI S.R.L.	41.408,68	Tribunale di Termini Imerese	Decreto ingiuntivo n. 124/2023.	Comune soccombente. Notificato atto di precetto – sospeso per piano riequilibrio	100%	41.408,68	41.408,68				
3	18	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	434.966,81	Stragiudiziale		<b>Accordo transattivo raggiunto Debito fuori bilancio riconosciuto con delibera consiglio Comunale con pagamento in 4 anni</b>	100%	434.966,81	382.415,21				
4	18	ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A.	552.117,01	Stragiudiziale		<b>Accordo transattivo raggiunto Debito fuori bilancio da riconoscere con delibera consiglio Comunale</b>	41%	226.920,09	363.398,93			313.994,41	
5	21	AVV. GIOIA GIUSEPPE	10.511,33	Tribunale di Termini Imerese	Ordinanza 1386/2022	Ente soccombente	100%	10.511,33		10.511,33			
6	22	VITRANO MARIA	10.425,91	Tribunale di Termini Imerese	Sentenza n. 544/2022	Ente soccombente	100%	10.425,91		10.425,91			
7	23	AVV. ARIANNA MARSALA	7.526,04	Tribunale di Termini Imerese	Sentenza n. 544/2023	Spese legali. Ente soccombente	100%	7.526,04		7.526,04			
8	24	VENTIMIGLIA MARIA TERESA	2.408,00	Tribunale di Termini Imerese - Sez. Lavoro	Causa n. 4141/2017 RG	Ente soccombente. Sentenza n. 185/2020 Sent. Non impugnata	100%	2.408,00		2.408,00			
9	25	LUPARELLO MARIA ANTONIA	2.408,00	Tribunale di Termini Imerese - Sez. Lavoro	Causa n. 4153/2017 RG	Ente soccombente. Sentenza n. 184/2020 Sent. Non impugnata	100%	2.408,00		2.408,00			
10	26	NAPOLI MARIA ROSARIA	10.111,70	Commissione Tributaria provinciale		Ente soccombente	100%	10.111,70		10.111,70			
11	27	NAPOLI FRANCESCA	15.948,18	Commissione Tributaria provinciale		Ente soccombente	100%	15.948,18		15.948,18			
12	28	RAP S.P.A.	72.047,35	Decreto ingiuntivo n. 6731/2019		Decreto ingiuntivo non opposto esecutivo	100%	72.047,35		72.047,35			
13	29	CELLNEX S.P.A.	2.109,12	CGA Regione Sicilia	Ordinanza n. 863/2020	Ente soccombente	100%	2.109,12		2.109,12			
14	30	SICILY BY CAR S.P.A.	144,33	Giudice di Pace di Carini	Sentenza n. 484/2014	Ente soccombente	100%	144,33		144,33			
15	31	CRISTIANO FRANCESCO	503,46	Giudice di Pace di Termini Imerese	R.C. 1/2021	Ente soccombente	100%	503,46		503,46			
16	6	AVV. LO RE VINCENZO	14.810,07	Stragiudiziale			100%	14.810,07		14.810,07			

17	7	AVV. LUIGI SCIARRINO	25.426,99	Stragiudiziale			100%	25.426,99		25.426,88			
18	15	VITALE GIUSEPPE	5.285,36	Tribunale di Termini Imerese	Causa n. 1107/2019 RG	Ente soccombente con sentenza n. 934/2022 Sent. Atto di precetto notificato er Euro 5.285,36	100%	5.285,36		5.285,36			
19	1	CANGIALOSI SALVATORE ANTONINO	6.495,36	Corte di Appello di Palermo	1909/2017 RG APP.	Definito con sentenza n. 733/2023.	100%	6.495,36		6.495,12			
20	3	GALLINA SALVATORE	8.099,28	Tribunale di Termini Imerese	n. 3772/2018 RG.	Comune soccombente. Non appellata. Notificato atto precetto – sospeso per riequilibrio	100%	8.099,28		8.099,28			
21	4	MICELI LORETO	11.489,04	Tribunale di Termini Imerese	Sentenza n.	Comune soccombente. Non appellata. Notificato atto precetto – sospeso per riequilibrio	100%	11.489,04		9.487,32			
22	8	CIRINCIONE MARIA LUISA	12.369,44	Tribunale di Termini Imerese	Causa n. 3997/2018 RG	Ente soccombente. Definito con sentenza n. 478/2024	70%	8.658,61		2.009,28			
23	10	INAIL	793.923,89	Corte di Appello di Palermo -Sezione Lavoro	1919/2029 RG App. Ud. 18.9.2024	<b>Trattative di bonario componimento in corso. Soccombenza certa. Azione di rivalsa INAIL per infortunio sul lavoro</b>	55%	436.658,14		793.923,89			
24	11	D'AMICO CINZIA	22.662,00	Tribunale di Termini Imerese	n. 482/2028 RG	Ente soccombente. Condanna ad Euro 7.807,53 oltre spese legali. Sentenza non impugnata. Sospesa piano riequilibrio	100%	22.662,00		15.863,40			
25	16	CALCAVECCHIO GIOVANNI	601,50	Giudice di Pace di Termini Imerese	Causa n. 310/2020 RG	Ente soccombente sent. N. 249/2021 Senti	100%	601,50		786,85			
26	14	AMAP	193.370,07	Tribunale di Termini Imerese	Decreto ingiuntivo n. 4296/2023.	<b>Emesso decreto ingiuntivo non opposto attesa la debenza delle somme richieste. In corso trattative per bonario componimento</b>	100%	193.370,07				120.000,00	
27	2	SCIORTINO FILIPPA	16.630,93	Tribunale di Termini Imerese	303/2020 Trib.	Comune soccombente. Notificato atto di precetto sospeso per piano riequilibrio	100%	16.630,93					16.630,93
28	9	ECOAMBIENTE ITALIA S.R.L.	1.459,96	Giudice di Pace di Trapani	n. 684/2023 D.I.	Decreto ingiuntivo non opposto. Somme dovute. Sospeso per piano riequilibrio	100%	1.459,96					1.459,96
29	12	TROMBETTA MICHELE	7.963,99	Tribunale di Termini Imerese -Sezione Lavoro	2107/2019 RG	Ente soccombente con sentenza n. 93/2024. Sospesa per piano riequilibrio	100%	7.963,99					7.963,99
30	13	DI LIBERTI MARIA	2.408,50	Giudice di Pace di Termini Imerese	Causa n. 1037/3023 RG	Ente non costituito soccombente con sentenza n. 756/2023. <b>Non impugnata. Sospesa</b>	100%	2.408,50					2.408,50
31	13	ACCIAIERIE SICILIA S.P.A.	136.923,57	Tribunale di Termini Imerese	2706/2023 RG n. 15/2024 D.I.	<b>Decreto ingiuntivo non opposto, attesa la debenza delle somme, Attivati contatti per definizione transattiva</b>	100%	136.923,57					136.923,57
32	14	ILARDO ROSARIO	11.789,99	Tribunale di Termini Imerese - Sezione Lavoro	N. 1136/2020 RG – definito con sentenza n. 863/2023	Ente soccombente, Sentenza non impugnata. Notificato atto di precetto. Procedura sospesa per riequilibrio	100%	11.789,99					11.789,99
33	17	VACCARO GIUSEPPA	343,00	Giudice di Pace di Termini Imerese	Causa n. 607/2023 Rg	Ente soccombente con sentenza n. 38672023. Sospesa per procedura di riequilibrio	100%	343,00					343,00
34	19	ARESS FABIOLA	75.000,00	Stragiudiziale		<b>Accordo transattivo raggiunto</b>	50%	37.500,00					37.500,00
			<b>2.559.698,71</b>					<b>1.836.025,21</b>	<b>836.432,34</b>	<b>194.260,13</b>	<b>822.070,74</b>	<b>433.994,41</b>	<b>215.019,94</b>

**6.2.7.1.** Il prospetto restituisce le seguenti informazioni:

- i debiti fuori bilancio già censiti nel Piano come “da finanziare” (posizioni da n. 1 a n. 4 della tabella n. 5-ter) **da euro 865.039,24** scendono **a euro 753.305,43**, con una diminuzione di euro 111.733,81;

- i debiti fuori bilancio già censiti nel Piano come “finanziati” (posizioni da n. 5 a n. 20 della tabella n. 5-ter) **da euro 194.260,13** passano **a euro 194.260,48**, senza significative variazioni (contenute nell’ordine di pochi centesimi);

- alcune passività da contenzioso, incluse nella quota accantonata del rendiconto dell’esercizio finanziario 2022, hanno dato luogo, *medio tempore*, a nuovi debiti fuori bilancio (posizioni da n. 21 a n. 25 della tabella n. 5-ter) per un totale di euro **480.069,29**;

- altre passività potenziali (incluse negli appositi fondi accantonati registrati nel rendiconto dell’esercizio finanziario 2022) hanno dato luogo, *medio tempore*, a nuovi debiti fuori bilancio (posizione n. 26 della tabella n. 5-ter) per un totale di euro **193.370,07**;

- successivamente all’approvazione del Piano sono stati censiti, infine, ulteriori nuovi debiti fuori bilancio (posizioni da n. 27 a n. 34 della tabella n. 5-ter) per euro **215.019,94**.

**6.2.8.** Nel corso dell’adunanza pubblica, il Comune ha affermato di avere concluso una transazione con il creditore Maggioli Tributi S.p.A. in relazione al debito fuori bilancio già censito nel Piano tra i c.d. debiti “da finanziare” (posizione n. 3 della tabella n. 5-ter).

Sebbene non depositata dal Comune, sul sito istituzionale è stata rinvenuta la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 20 marzo 2024.

In particolare, con quest’ultima, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio di euro **430.300,92** (di cui euro 356.530,17 quale imponibile ed euro 73.770,75 a titolo di IVA) da corrispondere secondo un piano di rateazione di 4 anni, dal 2024 al 2027. In base all’accordo raggiunto saranno corrisposte: euro **177.836,18** nel **2024**; euro **83.416,84** nel **2025**; euro **82.251,24** nel **2026**; euro **86.796,66** nel **2027**.

Con la determinazione n. 19 del 28 marzo 2024, il Responsabile del 2° Settore ha proceduto all’**impegno** delle corrispondenti somme sul capitolo n. 1754 e con imputazione agli esercizi di scadenza delle rate.

Con riguardo al debito in questione, dunque, il Comune ha ricondotto in bilancio la passività e ha provveduto al corrispondente finanziamento.

**6.2.9.** Con riguardo ad altre posizioni debitorie di rilevante importo, il Comune ha riferito in adunanza che sono in corso di definizione gli accordi con i creditori. In particolare:

- quanto al debito verso Ecologia e Ambiente S.p.A., si prevede di raggiungere una transazione per l'importo di euro 226.920,09 nel 2024, riducendo l'importo della passività (posizione n. 4 della tabella n. 5-ter);

- circa il debito verso INAIL di euro 793.923,89, si prevede di raggiungere una transazione per l'importo di euro 436.658,14 nel 2024, riducendo l'importo della passività (posizione n. 23 della tabella n. 5-ter);

- per il debito verso AMAP S.p.A. dell'importo di euro 193.370,07, si prevede di raggiungere una transazione entro il 2024 (posizione n. 26 della tabella n. 5-ter);

Come indicato dal Comune, si tratta di passività che, unitamente al debito verso la Maggioli Tributi S.p.A., costituiscono circa il 70% dell'attuale massa dei debiti fuori bilancio dell'Ente. Sul punto corre l'obbligo di evidenziare, tuttavia, che, al netto delle decurtazioni che l'Ente afferma di poter ottenere dalle trattative in atto con Ecologia e Ambiente e INAIL, in mancanza dei corrispondenti accordi, allo stato attuale il totale dei debiti certi, liquidi ed esigibili dovrebbe considerarsi pari a euro 2.559.698,71. Escludendo i debiti verso il creditore Maggioli Tributi S.p.A. con cui è stata concordata la dilazione di pagamento, il totale dei debiti privi di formale accordo è, dunque, di euro 2.124.731,90.

**6.2.10.** Con riferimento ai c.d. "debiti finanziati" censiti nel Piano, la Sezione di controllo ha rinvenuto sul sito dell'Ente le seguenti n. 5 deliberazioni di riconoscimento per il valore di euro 33.279,28.

In particolare:

- deliberazione consiliare n. 13 in data 11 aprile 2023 di riconoscimento e finanziamento del debito di euro **10.511,33** nei confronti del creditore Avv. Giuseppe Gioia (posizione n. 5 della tabella n. 5-ter), in relazione all'ordinanza n. 1386 del 2022, con imputazione all'esercizio 2023 (capitolo 1754 - **impegno n. 204/2023**);

- deliberazione consiliare n. 14 in data 11 aprile 2023 di riconoscimento e finanziamento del debito di euro **10.425,91** nei confronti del creditore Vitrano Maria Teresa (posizione n. 6 della tabella n. 5-ter), in relazione alla sentenza esecutiva n. 544/2022, con imputazione all'esercizio 2023 (capitolo 1754 - **impegno n. 201/2023**);

- deliberazione consiliare n. 15 in data 11 aprile 2023 di riconoscimento e finanziamento del debito di euro **7.526,04** nei confronti del creditore Avv. Arianna Marsala (posizione n. 7 della tabella n. 5-ter), in relazione alla sentenza esecutiva n. 524/2022, con imputazione all'esercizio 2023 (capitolo 1754 - **impegno n. 203/2023**);

- deliberazione consiliare n. 21 del 19 maggio 2023 di riconoscimento e finanziamento del debito di euro **2.408,00** nei confronti del creditore Luparello Maria Antonia (posizione n. 9 della tabella n. 5-ter);

- deliberazione consiliare n. 22 del 19 maggio 2023 di riconoscimento e finanziamento del debito di euro **2.408,00** nei confronti del creditore Ventimiglia Maria Teresa (posizione n. 8 della tabella n. 5-ter).

In merito, occorre rilevare che, in ordine a questi due ultimi debiti fuori bilancio (creditori Luparello e Ventimiglia) - comunque di modesto importo - non è stata rinvenuta la pubblicazione della corrispondente deliberazione di impegno nell'anno 2023.

Appare probabile che tali somme non siano state impegnate entro l'esercizio 2023 e che gli stanziamenti di spesa relativi al capitolo 1754 siano andati in economia. Tale considerazione trova riscontro nelle seguenti circostanze:

- tali posizioni debitorie non sono ricomprese nell'elenco dei residui passivi del 1° Settore, alla data del 31 dicembre 2023, approvati con determinazione n. 119 in data 8 aprile 2024;

- ove, invece, fossero state impegnate e pagate (e, pertanto, non avessero dato luogo a residui passivi) non si spiegherebbe il motivo per il quale le passività in questione siano state ricomprese nell'accantonamento per debiti fuori bilancio a chiusura dell'esercizio 2023. Allo stato attuale e sulla base dei documenti offerti dal Comune, dunque, la presenza dello specifico accantonamento all'interno del risultato presunto di amministrazione del 2023, unitamente all'elencazione acquisita in adunanza, evidenzia che i c.d. debiti "finanziati" diversi da quelli sopraindicati, pari all'importo di **euro 165.797,20**, non abbiano ancora trovato contabilizzazione negli stanziamenti di bilancio in corso di gestione, ma che debbano essere ancora essere effettivamente "finanziati".

**6.2.11.** Al netto dei debiti verso Maggioli Tributi S.p.A. (posizione n. 3 della tabella n. 5-ter, per euro 434.966,81) e verso alcuni creditori (Gioia, Vitrano, Marsala, posizioni nn. 5, 6 e 7, per euro 28.463,28), tutti riconosciuti, finanziati e impegnati, in base al prospetto presentato

dal Comune e in assenza di formali accordi, permangono, dunque, debiti fuori bilancio certi, liquidi ed esigibili **da riconoscere e finanziare** nell'esercizio in corso di gestione per euro **2.096.268,62, in parte, inclusi nel Piano e, in parte, di nuova formazione.**

**6.2.12.** Sotto il profilo della **copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio**, ai fini del redigendo bilancio di previsione 2024-2026, nel corso dell'adunanza pubblica il Comune ha esplicitato che è in corso di realizzazione un piano straordinario di dismissione del patrimonio disponibile non utilizzato a fini istituzionali. Si tratta di beni pertinenti ad alcune aree legate a lottizzazioni, che in passato sono state cedute all'Ente.

Nell'ipotesi in cui, nell'arco di sei mesi, non dovessero concretizzarsi - in tutto o in parte - le alienazioni ipotizzate, il Comune utilizzerà la parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, nei limiti consentiti dall'ordinamento contabile.

**6.2.12.1.** Sul punto corre l'obbligo di osservare che l'ultimo atto in ordine di tempo assunto dal Consiglio comunale e pubblicato sul sito istituzionale è la deliberazione n. 17 in data 11 aprile 2023, concernente un piano di dismissione di fabbricati e alloggi di edilizia residenziale pubblica del valore di euro 3.378.086,00, in relazione ai quali era stata stimata per il 2023, in via prudenziale, l'entrata di euro 337.808,60.

Anche il PRFP, nell'elencare le diverse misure di riequilibrio, riferisce che è in corso di attuazione un piano di alienazione di alloggi popolari dalla cui dismissione si prevede di ricavare un risparmio annuale di euro 50.000,00 per minori spese da interventi manutentivi, da destinare al risanamento finanziario.

Ad ogni modo, si tratta di un piano di alienazione del tutto diverso da quello citato dal Comune in adunanza.

**6.2.12.2.** In merito all'astratta possibilità giuridica che, nell'ipotesi di accesso al Fondo di rotazione, sia consentito derogare agli attuali limiti stabiliti in materia di copertura di disavanzi di parte corrente con proventi derivanti da alienazioni immobiliari, similmente a quanto già disciplinato per gli enti in condizione di dissesto finanziario (artt. 255, comma 9, del TUEL), questa Sezione di controllo osserva che la questione è stata risolta in senso favorevole dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 14/2013/QMIG («*I proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443 della legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 444 della legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL*

*in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e per le finalità di cui all'art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva»).*

**6.2.12.3.** Sempre sul fronte delle coperture dei debiti fuori bilancio, come si esplicherà meglio nella trattazione a seguire (*infra*, § 7), nel corso dell'esposizione orale il Comune ha chiarito che le **modalità di contabilizzazione del Fondo di rotazione** nell'esercizio 2023 hanno **neutralizzato** il rischio dell'indebita copertura di spesa attraverso le risorse ricevute dal Ministero a titolo di anticipazione. Similmente si procederà anche nel 2024, al momento dell'ottenimento della quota a saldo, la quale consentirà di **sostenere – in termini di cassa – il pagamento dei debiti fuori bilancio da riconoscere nel 2024.**

**6.2.13. Conclusivamente sul punto,** la Sezione di controllo perviene alle seguenti considerazioni.

**6.2.13.1.** Con riferimento ai debiti fuori bilancio elencati all'interno del PRFP, il totale delle posizioni debitorie liquide, certe ed esigibili riconoscibili alla data della sua approvazione ammontava a euro 1.059.299,37 (*supra*, § 6.2.3.). Nella mancanza degli atti comprovanti il consenso dei creditori all'eventuale riduzione e/o dilazione del debito, il Piano in esame non ha contemplato una specifica programmazione dei tempi di riconoscimento e pagamento degli oneri in questione. In linea di massima, dunque, essi dovrebbero essere integralmente riconosciuti e pagati in un unico esercizio (ossia, in quello in corso di gestione).

**6.2.13.2.** Nel frattempo, l'Ente ha proceduto al riconoscimento e finanziamento di una parte dei medesimi, per il valore complessivo di euro 458.764,20 (*supra*, § 6.2.8. e § 6.2.10.; cfr. tabella n. 5-ter, posizioni nn. 3, 5, 6 e 7), ottenendo anche la dilazione di pagamento del credito verso Maggioli Tributi S.p.A. dal 2024 al 2027. Il Comune ha, inoltre, previsto di concludere entro l'esercizio 2024 nuovi accordi con i principali creditori (*supra*, § 6.2.9.).

**6.2.13.3.** Quanto alla parte dei debiti ancora in attesa di riconoscimento elencati nel PRFP (cfr. tabella n. 5-ter, posizioni nn. 1, 2, 4 e da n. 8 a n. 20), si osserva che, in punto di copertura finanziaria, nel Piano è stato essenzialmente indicato l'accantonamento registrato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, il quale, come da documentazione agli atti, è stato mantenuto e incrementato nel 2023.

In merito, occorre rilevare che, considerati i limiti relativi all'utilizzo del risultato di amministrazione previsti dall'ordinamento contabile (nello specifico, art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafi 9.2.15 e 9.2.16), lo spazio finanziario minimo consentito è, allo stato attuale, pari allo stanziamento per il ripiano del disavanzo ricadente nella competenza del 2024 – ossia, euro 908.985,28 – il cui importo si presenta capiente per la copertura dei debiti in attesa di riconoscimento già censiti all'interno del Piano.

**6.2.13.4.** Nel corso del contraddittorio orale, il Comune ha espresso l'intendimento di procedere – nel corso del 2024 – alla dismissione di una parte del patrimonio disponibile per ricavare le risorse occorrenti al finanziamento dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. Nell'ipotesi in cui, nell'arco di sei mesi, non dovessero concretizzarsi, in tutto o in parte, le entrate derivanti dalle alienazioni ipotizzate, il Comune utilizzerà, nei limiti consentiti dall'ordinamento, la parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023. Quanto alle liquidità occorrenti, l'Ente potrà contare sul saldo dell'anticipazione di liquidità di euro 1.140.750,00, da richiedere a far data dall'approvazione del Piano da parte di questa Sezione.

Riguardo al tema della diversa copertura programmata dall'Ente rispetto al Piano (ossia, le entrate da alienazioni patrimoniali anziché l'apposito accantonamento), occorre considerare che un recente – e del tutto condivisibile – orientamento di questa magistratura contabile (Sezione di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 15/2024/PRSP, punti nn. 28-33) ha sostenuto che il **principio di intangibilità** del Piano riguarda la quantificazione dello squilibrio complessivo e il ritmo annuale di rientro ma **non si estende anche i mezzi di copertura** da impiegare per il raggiungimento dell'obiettivo.

**6.2.13.5.** Nel corso del contraddittorio nella pubblica adunanza, l'Ente ha evidenziato che *medio tempore* molte passività potenziali – perlopiù da contenzioso e per le quali erano già stati effettuati appositi accantonamenti nel 2022 – hanno originato nuovi debiti fuori bilancio da riconoscere, per euro 1.286.935,88, in ordine ai quali sono in corso di definizione taluni accordi con i creditori che potrebbero determinare una decurtazione delle passività, sino a pervenire al minore importo di euro 888.459,30 (cfr. tabella n. 5-ter, posizioni da n. 21 a n. 34).

Anche in questo caso, il Comune ha indicato di voler fare ricorso alle coperture finanziarie più sopra illustrate.

In merito all'aggravamento della complessiva esposizione debitoria dell'Ente, occorre richiamare l'orientamento di questa magistratura contabile che ha più volte ribadito l'esigenza di mantenere ferma la distinzione tra la valutazione iniziale di congruità del piano e la susseguente fase esecutiva (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenze n. 10/2021/EL e n. 14/2022/EL).

Nello specifico, nell'esaminare una fattispecie in cui, dopo l'approvazione del Piano da parte dell'organo consiliare, la situazione debitoria dell'ente subiva un aggravamento non prevedibile *ex ante*, il giudice contabile ha sostenuto che la valutazione di simili sopravvenienze passive, «nel caso sia correlata a fattori di squilibrio temporalmente non rilevabili o prevedibili al momento dell'approvazione del piano (cfr. SS.RR. sentenza n. 8/2021), **connota il - logicamente successivo - giudizio relativo all'attuazione del piano stesso, ovvero, come meglio di seguito evidenziato, quello correlato all'eventuale adozione di misure correttive ex art. 148-bis TUEL.** Queste Sezioni riunite hanno, al riguardo, già avuto modo chiaramente di evidenziare, in primo luogo, che in fase di approvazione del piano si deve "esprimere un giudizio prognostico *ex ante* sulla attendibilità di previsioni, fotografate nel piano e relative all'andamento della gestione finanziaria in ciascuno degli anni (futuri) del periodo considerato, nonché sulla credibilità e sostenibilità complessiva del rientro" (SS.RR. sent. n. 15/2019)» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 14/2022/EL, punto n. 4.2.).

Sulla base di tali indirizzi, pertanto, questa Sezione di controllo ritiene che il successivo incremento dei debiti fuori bilancio – per ampia parte dei quali erano già stati previsti, comunque, appositi accantonamenti nel risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio antecedente l'approvazione del PRFP – non costituisca, di per sé, un motivo ostativo all'espressione di un favorevole giudizio di congruenza in relazione al Piano all'esame.

Si è in presenza, infatti, di fattori sopravvenuti – potenzialmente perturbanti il conseguimento degli obiettivi pluriennali e gli equilibri prospettici di bilancio – che, ad ogni modo, potranno essere oggetto di specifico approfondimento da parte della Sezione in sede del periodico monitoraggio del Piano, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, del TUEL, e/o in sede del controllo *ex art. 148-bis* del TUEL.

## **7. Il Fondo di rotazione: contabilizzazione, restituzione e conseguimento dei risparmi di spesa.**

**7.1.** Come già illustrato (*supra*, § 3.1.), in merito all'accesso al Fondo di rotazione, nel Piano è testualmente affermato che «[l]'Ente, seppure previsto nella Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2023 di ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, valuterà, in funzione alle esigenze che si prospetteranno ed alle disponibilità di bilancio la possibilità di accesso al Fondo di Rotazione nell'attesa di avviare le transazioni con i creditori» (PRFP, Sezione II, punto 1 - *Misure di riequilibrio economico-finanziario*, pagina 48).

Sul punto, la relazione ministeriale concernente l'istruttoria sul Piano all'esame indica che «[n]ei prospetti trasmessi, **la rappresentazione contabile dell'utilizzo del fondo di rotazione e dei correlati oneri restitutori non è stata rinvenuta**» e che l'Ente ha inoltrato formale richiesta di fruizione dell'anticipazione con nota n. 16506 del 17 agosto 2023.

Successivamente alla trasmissione a questa Sezione di controllo della citata relazione istruttoria, il medesimo Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 1, comma 960, della legge n. 145 del 2018, con decreto del 12 ottobre 2023 ha concesso al Comune di Campofelice di Roccella un'anticipazione dell'importo di euro 1.140.750,00.

**7.2.** In sede istruttoria (deliberazione n. 324/2023/PRSP del 6 novembre 2023) e di successivo **contraddittorio**, è stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti in ordine ai seguenti temi (puntualmente indicati nella relazione del Magistrato istruttore prot. n. 1763 del 13 febbraio 2024):

*a)* se le risorse del Fondo di rotazione siano state richieste (ed eventualmente contabilizzate) quale mezzo di copertura delle passività del Piano (al pari di un mutuo) oppure solo al fine di fronteggiare una momentanea carenza di liquidità (al pari di un'anticipazione di liquidità);

*b)* se, ai fini dell'equilibrio prospettico indicato nel Piano (PRFP, Sezione II, punto n. 2 *Equilibri di bilancio 2021-2040*, pagine 55-69), la voce *f* delle tabelle, *Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari*, includa, per ciascuno degli esercizi considerati, anche l'importo delle rate di rimborso del Fondo di rotazione, secondo le previsioni dell'art. 5 del d.m. 11 gennaio 2013 (Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali). In termini generali è stato anche evidenziato che l'impostazione del Piano, di per sé, non si presenti in linea con le prescrizioni vigenti in

materia, in ragione della mancata inclusione anche delle rate di rimborso, per il successivo periodo decennale, nell'ambito della programmazione di bilancio finalizzata al futuro conseguimento dell'equilibrio prospettico di parte corrente (PRFP, Sezione II, punto n. 2 *Equilibri di bilancio 2021-2040*, pagine 55-69). Da un lato, infatti, l'art. 243-bis, comma 6, lett. c, del TUEL, obbliga l'Ente all'«*individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio*»; dall'altro, l'art. 5 del d.m. 11 gennaio 2013, rubricato *Modalità per la restituzione dell'anticipazione*, al comma 2, prevede: «*La durata effettiva del periodo di restituzione e l'importo delle rate semestrali della stessa devono essere previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale [...]*»;

c) ai fini del rispetto degli obblighi discendenti dall'art. 243-bis, comma 9, lett. b, c e c-bis, del TUEL, con riferimento agli importi di spesa indicati nel prospetto presente all'interno del Piano (PRFP, Sezione II, punto n. 6 *Spese per macroaggregati*, pagina 74), di illustrare le concrete modalità di calcolo circa le riduzioni della spesa di parte corrente, da conseguire entro il termine del quinquennio, rispettivamente, nella misura minima del 10% e del 25%, in relazione ai macroaggregati 103 - *Acquisto di beni e servizi* e 104 - *Trasferimenti correnti*. A tale proposito è stato chiesto di specificare gli esercizi considerati nel quinquennio e l'anno base di riferimento per la quantificazione delle riduzioni programmate. In termini generali è stato anche evidenziato che l'impostazione del Piano, di per sé, non si presenti in linea con le prescrizioni vigenti in materia, nella considerazione che la programmazione di tali riduzioni di spesa, in valori assoluti, non è stata riprodotta con precisione al suo interno, in modo sia da concorrere al conseguimento degli equilibri prospettici di parte corrente sia da imprimere un vincolo sui futuri bilanci dell'Ente.

**7.3.** Con riferimento al **punto a)**, il Comune ha chiarito di avere preso atto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 e di avere proceduto alla contabilizzazione dell'anticipazione ricevuta in conformità alle modalità indicate nella pronuncia. A tal proposito ha evidenziato che, all'interno dello schema di rendiconto 2023 depositato in adunanza, nella parte accantonata del risultato di amministrazione è stato iscritto il corrispondente fondo di euro 1.140.750,00.

In linea generale, occorre ricordare, infatti, che la recente giurisprudenza costituzionale ha definitivamente chiarito che **non è consentito** «*l'impiego delle risorse ottenute dal fondo di*

*rotazione a titolo di copertura per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del disavanzo»* (Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2023, § 5.2. del *considerato in diritto*).

La necessità dell'utilizzo di tali liquidità **esclusivamente in termini di cassa** rende necessario, pertanto, che sia *«garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata»* (*ibidem*, § 5.3. del *considerato in diritto*).

Le modalità di contabilizzazione del Fondo di rotazione, dunque, devono conformarsi alle prescrizioni dell'ordinamento contabile in materia di anticipazioni di liquidità soggette al rimborso pluriennale (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.20-bis).

In particolare, mentre sul lato dell'entrata il credito deve essere registrato tra le accensioni di prestiti, sul fronte della spesa è previsto che *«l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata»*.

**7.4.** Riguardo al **punto b)**, il Comune ha riferito che, a seguito della ricezione del saldo, le rate di rimborso saranno pari a euro 228.000,00 per i prossimi dieci anni, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del Piano da parte della Sezione di controllo (dunque, dal 2025). Come esplicitato dal Ministero dell'Interno, l'Ente non è gravato da oneri accessori a titolo di interessi.

**7.5.** Relativamente al tema sottoposto al contraddittorio di cui al **punto c)**, nel merito degli obblighi concernenti la programmazione e il conseguimento dei risparmi di spesa, discendenti dalle previsioni dell'art. 243-bis, comma 9, lett. b, c e c-bis, del TUEL, in sede istruttoria l'Ente ha comunicato che nel bilancio triennale di previsione approvato e in corso di gestione sono state allocate le seguenti spese (nota prot. Cdc n. 10378 del 20 dicembre 2023, punto B, pagina 4):

a) in riferimento al Macroaggregato 103 – *Acquisto di beni e servizi*:

- per il 2023, stanziamento di euro 3.804.115,41;
- per il 2024, stanziamento di euro 3.014.233,86;
- per il 2025, stanziamento di euro 2.455.368,86;

b) in riferimento al Macroaggregato 104 – *Trasferimenti correnti*:

- per il 2023, stanziamento di euro 2.744.201,17;
- per il 2024, stanziamento di euro 2.497.892,17;
- per il 2025, stanziamento di euro 2.505.835,17.

**7.5.1.** Secondo le indicazioni dell'Ente, depurando tali previsioni dagli importi degli oneri correnti oggetto di espressa esclusione da parte della norma in questione – ossia, copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; costi del servizio di trasporto pubblico locale; costi per il servizio di illuminazione pubblica; spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto – nonché di tutte le spese finanziate da trasferimenti vincolati da altri enti, si perviene ai seguenti dati:

a) in riferimento al Macroaggregato 103 – *Acquisto di beni e servizi*:

- per il 2023, stanziamento di euro **1.621.473,32**;
- per il 2024, stanziamento di euro **1.263.271,00**;
- per il 2025, stanziamento di euro **1.199.869,00**;

b) in riferimento al Macroaggregato 104 – *Trasferimenti correnti*:

- per il 2023, stanziamento di euro **250.109,57**;
- per il 2024, stanziamento di euro **261.234,17**;
- per il 2025, stanziamento di euro **235.914,17**.

L'Ente, pertanto, conclude: «*La riduzione del 10% del macroaggregato 103 risulta conseguibile (riduzione nel 2024 – confrontato con il 2023 – di € 358.2020,32 rispetto ad un target di riduzione della spesa del 10% pari a € 162.147,33) mentre la riduzione del 25% del macroaggregato 104 non viene conseguita atteso che il target di contenimento – pari ad € 62.527,39 – non risulta al momento raggiungibile*».

**7.5.2.** Sul punto, deve osservarsi che la somma, in valori assoluti, dei risparmi minimi di spesa da conseguire entro il quinquennio rispetto al primo anno del Piano (2023), è pari a euro **224.674,72** (euro 162.147,33 + euro 62.527,39) e, dunque, il **target** risulta **rispettato** nelle previsioni di spesa del **2024**, considerato che il valore algebrico complessivo dei risparmi di spesa relativo ai due macroaggregati è di euro 347.077,72 (euro 358.202,32 - euro 11.124,60).

In previsione, il **conseguimento del target sull'esercizio 2025 rispetto all'anno base 2023 è ulteriormente accentuato** in quanto pari a euro 435.799,72 (euro 421.604,32 + euro 14.195,40).

Ai fini di tale analisi, infatti, si osserva, che, sebbene l'enunciato normativo di riferimento – ossia l'art. 243-bis, comma 9, lett. b e c, TUEL – contenga un preciso precetto di contenimento della spesa corrente, con indicazione dei presupposti relativi all'*an*, alla misura minima del *quantum* e al *quando*, cui segue un'elencazione tassativa di costi oggetto di esclusione su cui operare la decurtazione, la medesima disposizione, – ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c) – concede la facoltà di *«procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c)»*, con evidenza di tali misure all'interno del piano di riequilibrio approvato (enfasi aggiunta; art. 243-bis, comma 9, lett. c-bis, TUEL).

**7.5.3.** Nel corso dell'adunanza pubblica, l'Ente ha affermato che nei prossimi esercizi il bilancio sarà in grado di mantenere e conseguire i risparmi di spesa correttamente programmati nel 2024 e nel 2025, al fine di dare copertura alle rate di rimborso.

**7.6.** A norma dell'art. 243-bis, commi 8 e 9, lett. a), del TUEL, gli enti che richiedono l'accesso al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria devono anche provvedere *«alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio»* (comma 8), nonché alla riduzione delle spese di personale *«a decorrere dall'esercizio finanziario successivo [...], da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche»* (comma 9, lett. a).

Sotto tale profilo, in base alle indicazioni del Piano (PRFP, Sezione I, punto n. 18 *Spese per il personale*, pagine 45-46; Sezione II, punto n. 5 *Le spese correnti nel ventennio 2021-2040*, pagina 74 e pertinenti allegati redatti dal responsabile del 1° Settore), il Comune di Campofelice di Roccella:

- ha approvato la deliberazione della Giunta municipale n. 110 del 22 maggio 2023 con oggetto *“Piano 2023/2025 Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025. Rideterminazione dotazione organica”*;

- presenta una dotazione organica di n. 44 unità, in linea con il decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020 che, per gli enti in dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, fissa il rapporto medio *“dipendenti/popolazione”* per classe demografica media nazionale. Quest’ultimo, nel caso di specie, è pari a 1/169 per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti;

- sulla base delle previste cessazioni dal servizio (n. 12), e senza pregiudizio per l’attuale consistenza della dotazione organica, prevede l’assunzione di n. 8 unità di personale, con specificazione dei corrispondenti profili professionali, da sottoporre alla necessaria autorizzazione ministeriale.

Quanto alla programmazione delle spese per il personale, il Piano ne prevede la contrazione lungo tutto il percorso di rientro, secondo l’andamento descritto nella tabella a seguire.

TABELLA N. 6 - PRFP: MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  
- SPESE PROGRAMMATE NEL PERIODO 2021-2040

ESERCIZI	MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RIDUZIONE
2021	1.911.771,12	
2022	1.863.513,32	
2023	1.554.246,70	-16,60
2024	1.437.532,08	-7,51
2025	1.363.521,61	-5,15
2026	1.302.307,12	-4,49
2027	1.220.202,38	-6,30
2028	1.156.187,99	-5,25
2029	1.156.187,99	0,00
2030	1.156.187,99	0,00
2031	1.156.187,99	0,00
2032	1.156.187,99	0,00
2033	1.156.187,99	0,00
2034	1.156.187,99	0,00
2035	1.156.187,99	0,00
2036	1.156.187,99	0,00
2037	1.156.187,99	0,00
2038	1.156.187,99	0,00
2039	1.156.187,99	0,00
2040	1.156.187,99	0,00

7.7. A **conclusione della presente disamina**, la Sezione di controllo ritiene che, sebbene il PRFP contenga lacune informative in merito alle modalità di contabilizzazione e

all'impiego del *Fondo di rotazione*, alla stima delle quote di rimborso decennale e, infine, alla quantificazione dei risparmi di spesa da programmare e conseguire, le puntuali risposte dell'Ente sui temi sottoposti al contraddittorio, nonché i documenti integrativi versati in atti, consentono di esprimere un favorevole giudizio di congruità in ordine alla misura in questione.

## 8. *Analisi dei profili di rilievo in merito alla situazione finanziaria.*

### 8.1. *Risultato di amministrazione e relativa composizione.*

Nella tabella n. 7 sono esposti i valori del risultato di amministrazione registrati negli esercizi dal 2019 al 2022.

TABELLA N. 7 - EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL PERIODO 2019 - 2022

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Fondo cassa al 1 gennaio	2.924,82	483,06	483,06	483,06
Riscossioni	15.314.392,89	16.718.071,54	15.284.356,91	16.469.557,82
Pagamenti	15.316.834,65	16.718.071,54	15.284.356,91	16.470.040,88
Saldo di cassa al 31 dicembre	483,06	483,06	483,06	
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	483,06	483,06	483,06	-
Residui attivi	11.371.057,26	10.699.822,93	11.154.258,77	15.556.541,18
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	-	-	-	-
Residui passivi	8.553.038,17	6.958.178,95	6.728.337,80	9.549.860,86
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	36.580,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.230.484,04	732.989,44		
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-	-	-
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre (LETT. A)</b>	<b>1.551.438,11</b>	<b>3.009.137,60</b>	<b>4.426.404,03</b>	<b>6.006.680,32</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	4.794.066,68	5.038.271,61	5.480.302,64	9.314.291,55
Fondo anticipazione di liquidità	2.975.630,52	2.904.077,52	2.834.052,13	2.737.937,80
Fondo perdite società partecipate				
Fondo passività potenziali	100.000,00	1.158.496,09	1.168.896,52	1.134.254,19
Indennità fine mandato Sindaco	4.309,95			
Altri accantonamenti		3.345.532,12	2.806.465,26	5.151.277,94
<b>Totale parte accantonata (LETT. B)</b>	<b>7.874.007,15</b>	<b>12.446.377,34</b>	<b>12.289.716,55</b>	<b>18.337.761,48</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		11.974,06	11.974,06	11.974,06
Vincoli derivanti da trasferimenti		18.704,14	18.704,14	18.704,14
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		79.928,65	227.007,34	227.007,34
Altri vincoli:				
<b>Totale parte vincolata (LETT. C)</b>		<b>110.606,85</b>	<b>257.685,54</b>	<b>257.685,54</b>
Parte destinata agli investimenti	33.433,16	33.433,16	33.433,16	33.433,16
<b>Totale parte destinata agli investimenti (LETT. D)</b>	<b>33.433,16</b>	<b>33.433,16</b>	<b>33.433,16</b>	<b>33.433,16</b>
<b>Totale parte disponibile (LETT. E)</b>	<b>- 6.356.002,20</b>	<b>- 9.581.279,75</b>	<b>- 8.154.431,22</b>	<b>- 12.622.199,86</b>

### **8.1.1.** *Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).*

Con deliberazione n. 244/2022/PRSP, questa Sezione di controllo aveva accertato la sussistenza di gravi indici sintomatici di non congruità del *Fondo crediti di dubbia esigibilità* a chiusura del 2019, con conseguente proiezione sull'effettiva corretta rappresentazione e veridicità del risultato di amministrazione.

Si tratta di un aspetto della propria gestione finanziaria in merito al quale il Comune di Campofelice di Roccella ha successivamente avviato misure correttive al fine di ricondurre l'ammontare dell'accantonamento ai principi cardine dell'ordinamento contabile.

In base alle acquisizioni in sede istruttoria, nell'esercizio 2021 l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 30-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2021.

L'evoluzione del FCDE nel triennio 2020-2022 è rappresentata dalla tabella che segue.

TABELLA N. 8 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ NEL TRIENNIO 2020-2022

Titolo - Tipologia	2020					
	Residui attivi formati nell'esercizio 2020 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
Titolo 1- Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.134.058,89	2.520.230,46	3.654.289,35	3.281.551,83	3.281.551,83	89,80
Titolo 3 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.036.166,00	1.605.317,54	2.641.483,54	1.756.719,78	1.756.719,78	66,51
Totale generale				5.038.271,61	5.038.271,61	
di cui FCDE in c/capitale				-	-	-
di cui FCDE di parte corrente				5.038.271,61	5.038.271,61	
Titolo - Tipologia	2021					
	Residui attivi formati nell'esercizio 2021 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
Titolo 1- Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.853.172,00	2.458.355,24	4.311.527,24	3.959.944,08	3.959.944,08	91,85
Titolo 3 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	932.463,04	2.104.918,36	3.037.381,40	1.520.358,56	1.520.358,56	50,05
Totale generale				5.480.302,64	5.480.302,64	
di cui FCDE in c/capitale				-	-	-
di cui FCDE di parte corrente				5.480.302,64	5.480.302,64	

Titolo - Tipologia	2022					
	Residui attivi formati nell'esercizio 2022 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
Titolo 1- Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.385.886,70	3.894.628,53	7.280.515,23	5.844.542,26	5.844.542,26	80,28
Titolo 3 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.038.645,71	2.784.233,21	3.822.878,92	3.023.512,53	3.023.512,53	79,09
Titolo 3 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	217.741,03	342.243,99	559.985,02	446.236,76	446.236,76	79,69
Totale generale				9.314.291,55	9.314.291,55	
di cui FCDE in c/capitale				-	-	-
di cui FCDE di parte corrente				9.314.291,55	9.314.291,55	

FONTE: RENDICONTI BDAP - ALL. C) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

In merito al profilo della congruenza del FCDE negli esercizi 2020, 2021 e 2022, questa Sezione, a seguito delle acquisizioni successive all'ordinanza istruttoria, ha ritenuto necessario effettuare una simulazione della determinazione dell'accantonamento in applicazione delle prescrizioni poste dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2 *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, esempio n. 5 del punto 3.3), considerando l'ammontare finale dei residui attivi concernenti le medesime tipologie oggetto di svalutazione da parte dell'Ente e limitando all'esercizio 2021 la facoltà concessa dall'art. 107-bis, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020.

Seguendo tale metodologia, si perviene ai risultati riprodotti nel seguente prospetto.

TABELLA N. 9 - FONDO CREDITI DI DUBBIA 2020-2022 - RIELABORAZIONE CORTE CONTI

FCDE 2020										
Titoli	Residui attivi	2016	2017	2018	2019	2020	a) % media di riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2020	d) FCDE da accantonare (c*b)
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	7.539.646,28	7.539.646,28	8.725.002,76	7.561.350,14	5.344.267,27				
	riscossioni in c/residui al 31.12	820.399,28	820.399,28	954.078,24	852.376,60	1.002.786,16				
	percentuale di riscossione	10,88	10,88	10,93	11,27	18,76	12,55	87,45	5.337.268,45	4.667.613,68
Tit. III- tipologia 100	residui complessivi all'1.01	998.772,65	998.772,65	1.658.376,59	2.069.596,10	2.297.326,92				
	riscossioni in c/residui al 31.12	74.015,73	74.015,73	473.233,58	328.682,97	688.087,00				
	percentuale di riscossione	7,41	7,41	28,54	15,88	29,95	17,84	82,16	2.641.483,54	2.170.293,43
<b>totale FCDE</b>										<b>6.837.907,11</b>

FCDE 2021 - art. 107-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020										
Titoli	Residui attivi	2017	2018	2019	2019	2019	a) % media di riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2020	d) FCDE da accantonare (c*b)
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	7.539.646,28	8.725.002,76	7.561.350,14	7.561.350,14	7.561.350,14				
	riscossioni in c/residui al 31.12	820.399,28	954.078,24	852.376,60	852.376,60	852.376,60				
	percentuale di riscossione	10,88	10,93	11,27	11,27	11,27	11,13	88,87	5.818.558,38	5.171.132,55
Tit. III- tipologia 100	residui complessivi all'1.01	998.772,65	1.658.376,59	2.069.596,10	2.069.596,10	2.069.596,10				
	riscossioni in c/residui al 31.12	74.015,73	473.233,58	328.682,97	328.682,97	328.682,97				
	percentuale di riscossione	7,41	28,54	15,88	15,88	15,88	16,72	83,28	3.037.381,40	2.529.585,10
<b>totale FCDE</b>										<b>7.700.717,65</b>
FCDE 2022										
Titoli	Residui attivi	2018	2019	2020	2021	2022	a) % media di riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) totale residui conservati al 31.12.2020	d) FCDE da accantonare (c*b)
Tit. I - tipologia 101	residui complessivi all'1.01	8.725.002,76	7.561.350,14	5.344.267,27	5.337.268,45	5.818.558,38				
	riscossioni in c/residui al 31.12	954.078,24	852.376,60	1.002.786,16	2.371.872,14	2.008.675,51				
	percentuale di riscossione	10,93	11,27	18,76	44,44	34,52	23,99	76,01	7.280.515,23	5.534.163,34
Tit. III- tipologia 100	residui complessivi all'1.01	1.658.376,59	2.069.596,10	2.297.326,92	2.641.483,54	3.037.381,40				
	riscossioni in c/residui al 31.12	473.233,58	328.682,97	688.087,00	490.993,07	253.148,19				
	percentuale di riscossione	28,54	15,88	29,95	18,59	8,33	20,26	79,74	3.822.878,92	3.048.430,23
Tit. III - tipologia 200	residui complessivi all'1.01	429.732,52	473.940,44	460.321,61	460.321,61	434.963,91				
	riscossioni in c/residui al 31.12	13.765,63	20.088,00	8.649,98	8.649,98	91.860,70				
	percentuale di riscossione	3,20	4,24	1,88	1,88	21,12	6,46	93,54	559.985,02	523.788,49
<b>totale FCDE</b>										<b>9.106.382,06</b>

FONTE: ELABORAZIONE CORTE DEI CONTI CON I DATI BDAP - CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Ad eccezione dell'esercizio 2022, nel quale il fondo si presenta congruo, gli importi rielaborati dalla Sezione evidenziano scostamenti significativi rispetto al FCDE confluito nel risultato di amministrazione negli esercizi 2020 e 2021, con conseguente sottostima dell'accantonamento nella misura indicata nel prospetto a seguire.

TABELLA N. 10 - RAFFRONTO FCDE ENTE E CORTE

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ			
ANNO	ENTE	CORTE DEI CONTI	DIFFERENZA
2020	5.038.271,61	6.837.907,11	- 1.799.635,50
2021	5.480.302,64	7.700.717,65	- 2.220.415,01
2022	9.314.291,55	9.106.382,06	207.909,49

Le ragioni alla base di tali difformità sembrano risiedere nella circostanza che - come indicato dall'Ente in sede istruttoria - sono state escluse dal computo del fondo le entrate del Titolo I - Tipologia 101 accertate per cassa (specificamente: la tassa di soggiorno, l'IMU, l'imposta comunale sulla pubblicità, l'addizionale comunale Irpef e la tassa occupazione suolo pubblico).

TABELLA N. 11 - TITOLO I - TIPOLOGIA 101  
RESIDUI ATTIVI INCLUSI ED ESCLUSI DAL CALCOLO DEL FCDE

Descrizione voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Riscossioni c/residui (RR)	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	Riaccertamento residui attivi (R)	TOTALE residui	Residui INCLUSI nel calcolo del FCDE	Residui ESCLUSI dal calcolo del FCDE (accertamenti per cassa)
Imposta municipale propria	127.282,31	127.282,31	2.025.820,98	2.025.820,98	-	-	-	-
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	704.943,97	357.432,54	1.093.463,54	-	-	1.440.974,97	508.443,27	932.531,70
Addizionale comunale IRPEF	220.396,71	220.396,71	383.847,33	242.845,94	-	141.001,39	-	141.001,39
Imposta di soggiorno	16.124,50	17.785,50	338.142,53	338.142,53	1.661,00	-	-	-
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	848.125,36	107.623,42	194.034,00	-	325.133,93	609.402,01	-	609.402,01
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	-	-	47.266,82	47.266,82	-	-	-	-
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-	-	5.639,78	5.639,78	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	-	10.489,91	10.489,91	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-	-	284,10	284,10	-	-	-	-
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.342.566,63	170.940,69	1.884.507,07	1.076.643,72	833.643,21	3.145.846,08	3.145.846,08	-
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	84.827,79	1.324,99	1.035,79	1.035,79	83.458,80	44,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>5.344.267,27</b>	<b>1.002.786,16</b>	<b>5.984.531,85</b>	<b>3.748.169,57</b>	<b>- 1.240.574,94</b>	<b>5.337.268,45</b>	<b>3.654.289,35</b>	<b>1.682.935,10</b>
<b>RENDICONTO 2021</b>								
Descrizione voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Riscossioni c/residui (RR)	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	Riaccertamento residui attivi (R)	TOTALE residui	Residui INCLUSI nel calcolo del FCDE	Residui ESCLUSI dal calcolo del FCDE (accertamenti per cassa)
Imposta municipale propria	-	-	1.485.863,56	1.152.300,11	-	333.563,45	-	333.563,45
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.440.974,97	1.045.378,54	744.582,00	346.588,81	-	793.589,62	581.322,03	212.267,59
Addizionale comunale IRPEF	141.001,39	141.001,39	499.514,89	468.605,58	-	30.909,31	-	30.909,31
Imposta di soggiorno	-	-	329.969,50	230.036,50	-	99.933,00	-	99.933,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	609.402,01	217.397,34	438.235,00	-	118,12	830.357,79	-	830.357,79
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	-	-	18.995,13	18.995,13	-	-	-	-
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-	-	683,01	683,01	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	-	4.495,00	4.495,00	-	-	-	-
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.145.846,08	968.050,87	2.064.673,71	512.263,71	-	3.730.205,21	3.730.205,21	-
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	44,00	44,00	1.359,00	1.359,00	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>5.337.268,45</b>	<b>2.371.872,14</b>	<b>5.588.370,80</b>	<b>2.735.326,85</b>	<b>118,12</b>	<b>5.818.558,38</b>	<b>4.311.527,24</b>	<b>1.507.031,14</b>

FONTE: BDAP - DATI ANALITICI ENTRATE

Si palesa del tutto errata l'esclusione, dal calcolo del FCDE nel 2020 e nel 2021, di taluni residui attivi in riferimento a entrate asseritamente accertate per cassa, pari all'importo, rispettivamente, di euro 1.682.935,10 e di euro 1.507.031,14.

In merito si rileva, infatti, che i principi contabili applicati (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo n. 3.3. ed esempio n. 5) adottano un approccio di tipo "storico" e a carattere "retrospettivo" per l'analisi del rischio sull'incertezza della riscossione integrale del credito, anche se formatosi nel corso dell'esercizio, essenzialmente basato sulla capacità di riscossione riscontrata nel corso dell'ultimo quinquennio, con espressa esclusione in riferimento a casi tipizzati in cui vi è una presunzione della carenza di alea (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da fidejussione; entrate tributarie accertate per cassa; entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale) e con possibilità di limitazione della valutazione del rischio agli

ultimi tre esercizi qualora sia stato formalmente attivato un processo di accelerazione della capacità di riscossione.

Come è noto, l'accertamento per cassa si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell'entrata nelle scritture contabili - l'accertamento - e l'acquisizione effettiva del flusso finanziario - la riscossione -, con la conseguenza che tale concomitanza temporale elide, di per sé, il rischio dell'effetto espansivo della capacità di spesa dell'ente attraverso coperture di bilancio prive del requisito della certezza.

Nel caso di specie, le operazioni di acquisizione delle entrate da parte del Comune di Campofelice di Roccella hanno generato, dapprima, la registrazione di iniziali accertamenti nell'anno di competenza e, successivamente, la rilevazione di residui attivi al momento della chiusura delle scritture contabili, il cui valore è stato riportato negli esercizi a seguire in ragione dell'assenza di riscossione.

Pare, pertanto, evidente che l'Ente non abbia accertato per cassa le relative entrate.

In conclusione, mentre devono essere evidenziati indici di non congruità dell'accantonamento negli esercizi 2020 e 2021, si presenta, invece, adeguato l'importo minimo confluito nel FCDE nell'esercizio 2022. Tale circostanza, dunque, consente di ritenere non inficiata la determinazione del disavanzo a chiusura dell'anno.

#### 8.1.2. Fondi per anticipazioni di liquidità (FAL).

8.1.2.1. In base ai dati conosciuti, il Comune di Campofelice di Roccella ha ricevuto anticipazioni di liquidità da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dei decreti-legge n. 35 del 2013 (euro 1.228.598,98), n. 66 del 2014 (euro 1.229.627,07) e n. 34 del 2020 (euro 849.018,13). Il valore del Fondo per le anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione negli esercizi 2020, 2021 e 2022 trova corrispondenza nel capitale residuo da restituire secondo il piano di ammortamento, al netto degli importi periodicamente rimborsati.

TABELLA N. 12 - DEBITO RESIDUO ANTIPAZIONI DI LIQUIDITÀ C.D.P.

Prvvedimento normativo	Valore Nominale	Debito Residuo al 31/12/2020	Debito Residuo al 31/12/2021	Debito Residuo al 31/12/2022
D.L 34/2020	849.018,13	849.018,13	847.968,83	822.402,00
D.L. n. 35/2013	1.228.598,98	1.040.537,05	1.007.874,37	974.110,53
D.L. 66/2014 art. 32	1.229.627,07	1.014.522,34	978.208,93	941.425,27
<b>TOTALE</b>	<b>3.307.244,18</b>	<b>2.904.077,52</b>	<b>2.834.052,13</b>	<b>2.737.937,80</b>

FONTE: PIANI DI AMMORTAMENTO C.D.P.

**8.1.2.2.** Come indicato nella deliberazione n. 244/2022/PRSP di questa Sezione, l'Ente ha dichiarato di avere beneficiato di un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 46, rubricato *Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti*, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Nella medesima pronuncia, la Sezione ha accertato l'incerta determinazione del *Fondo anticipazioni di liquidità* nell'esercizio 2019 per la carenza di dati e/o documenti precisi attraverso cui risalire all'ammontare di tutte le anticipazioni di liquidità concesse dalla Regione siciliana in base alla citata disposizione, al periodo e alle quote di ammortamento, all'importo rimborsato e al debito residuo.

Al momento dell'approvazione dei successivi consuntivi finanziari, il Comune ha dato separata evidenza del debito residuo relativo all'anticipazione ricevuta dalla Regione siciliana nella voce *Altri accantonamenti* della parte accantonata del risultato di amministrazione, rispettivamente, per il valore di euro 329.735,02 nel 2020 e 2021 e di euro 918.536,22 nel 2022.

TABELLA N. 13 - ALTRI ACCANTONAMENTI PER ANTIPAZIONE DI LIQUIDITÀ  
DALLA REGIONE SICILIANA

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO AL 31/12/2021	IMPORTO AL 31/12/2022
ALTRI ACCANTONAMENTI - DEBITO RESIDUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA REGIONE SICILIANA L.R. 6/2009	329.735,02	329.735,02	918.536,22

FONTE: ELABORAZIONE SU DATI BDAP

**8.1.2.3.** Nel corso del contraddittorio orale, il Comune ha chiarito di avere dato correttamente evidenza del debito residuo relativo all'anticipazione ricevuta dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella voce *Altri accantonamenti* della parte accantonata del risultato di amministrazione per euro 918.536,22 nel 2022.

Secondo lo schema di rendiconto del 2023 presentato in adunanza, il relativo accantonamento si è ridotto a euro 714.417,02.

**8.1.3.** *Indennità di fine mandato del Sindaco.*

L'Ente ha costituito l'accantonamento a titolo di *indennità di fine mandato del sindaco* secondo le prescrizioni dell'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/2, paragrafo n. 5.2, lettera i), nella voce *Altri accantonamenti*, corrispondente agli importi, rispettivamente, di euro 6.960,38 nel 2020, euro 9.620,00 nel 2021 ed euro 12.320,00 nel 2022.

**8.1.4.** *Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC).*

Il *Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)*, disciplinato dall'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 è stato accantonato nel risultato di amministrazione per euro 100.000,00 nel 2021 ed euro 175.000,00 nel 2022.

Nel parere sullo schema di rendiconto dell'esercizio 2022, l'organo di revisione non ha mosso alcun rilievo in ordine all'ammontare del relativo accantonamento.

In sede istruttoria l'Ente ha comunicato che l'importo di euro 175.000,00 accantonato nel risultato di amministrazione 2022 «è stato quantificato nella misura del 5% degli impegni assunti nel 2022 nella spesa corrente al macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" che reca un totale di € 3.500.455,50» (nota prot. Cdc n. 10378 del 20 dicembre 2023, punto D, pagina 7).

#### **8.1.5. Fondi per l'emergenza da Covid-19.**

**8.1.5.1.** Con riferimento alle assegnazioni di risorse a valere sul *Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali*, disciplinato dall'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive integrazioni, e agli altri ristori per le minori entrate e/o le maggiori spese previsti in favore degli enti locali al fine di attenuare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Sezione di controllo ha svolto apposite richieste istruttorie avendo riscontrato che, negli esercizi dal 2020 al 2022, la parte vincolata del risultato di amministrazione non ha registrato economie ascrivibili alle entrate in esame.

L'esame delle certificazioni trasmesse dall'Ente al MEF (c.d. modello CERTIF-COVID-19), in adempimento degli obblighi disciplinati dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pone in dubbio la correttezza delle registrazioni contabili in ordine alle economie vincolate. Dai documenti acquisiti, infatti, emergono ristori specifici di spesa non interamente utilizzati a chiusura degli esercizi 2020 e 2021, rispettivamente, per euro 127.927,00 ed euro 206.945,00.

Relativamente all'esercizio 2022, l'Ente ha dichiarato di non avere predisposto e presentato la certificazione sull'utilizzo dei predetti ristori (nota prot. Cdc n. 10378 del 20 dicembre 2023, punto E, pagina 8).

Sul punto deve essere ricordato che, a norma dell'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il legislatore statale ha posto un vincolo sulle maggiori somme trasferite dal suddetto fondo agli enti beneficiari ove eccedenti l'effettiva perdita di gettito registrata a chiusura dell'esercizio 2020, allo scopo di far fronte alla medesima emergenza anche nell'anno 2021. È prescritto dal citato comma 823 che «le risorse assegnate per la predetta

*emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

A norma dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, rubricato *Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021*, è previsto inoltre che «*[l]e eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato*».

**8.1.5.2.** La Sezione di controllo ha verificato gli allegati del decreto del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2024 (G.U.R.I. n. 58 del 9 marzo 2024), concernente la *verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19*, riscontrando che nella tabella E, in allegato al provvedimento, è indicato un obbligo di restituzione di ristori specifici, non utilizzati alla fine del 2022, pari a euro 326.968,00 a carico del Comune di Campofelice di Roccella, in riferimento ai quali, come specificato dal Ministero, si pone la necessità dell'adeguamento delle quote vincolate del risultato di amministrazione in sede di rendiconto dell'esercizio 2023.

Nel corso del contraddittorio orale e a mezzo degli ulteriori documenti versati in atti, l'Ente ha posto in evidenza che all'interno dello schema di rendiconto del 2023 è stato registrato l'accantonamento di euro 326.968,00, in misura pari agli importi dei ristori specifici di spesa da restituire allo Stato.

#### **8.1.6.** *Fondo rinnovi contrattuali.*

In relazione agli aumenti del trattamento economico del personale, scaturenti dai rinnovi contrattuali in corso di definizione, è stato iscritto un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione, pari, rispettivamente, a euro 80.000,00 negli esercizi 2020 e 2021 ed euro 10.000,00 nell'esercizio 2022.

#### **8.1.7.** *Fondo riconciliazione posizioni debitorie società partecipate.*

**8.1.7.1.** All'interno del risultato di amministrazione, nella voce *Altri accantonamenti*, è stato previsto un apposito *Fondo riconciliazione posizioni debitorie società partecipate*, pari,

rispettivamente, a euro 573.308,25 nel 2020, euro 744.903,50 nel 2021 ed euro **407.584,59** nel **2022**.

In base al Piano in esame (PRFP, Sezione I, punto n. 19 *Organismi partecipati*, pagina 47), l'attività di riconciliazione dei rispettivi rapporti di debito/credito verso le società in cui il Comune detiene partecipazioni, alla data del 31 dicembre 2022, ha fatto emergere debiti per complessivi euro **468.020,59**, così distinti:

1. debito di euro **154.026,18** verso **So.Svi.Ma. S.p.A.**;

2. debito di euro **313.994,41** verso **Ecologia e Ambiente S.p.A.** in liquidazione riguardante servizi svolti tra il 2015 e il 2017, oggetto di contestazione da parte dell'Ente in quanto la società ha fatturato per intero il corrispettivo previsto da contratto a fronte di prestazioni rese solo parzialmente (nello specifico, mancato avvio della raccolta differenziata). Tuttavia, come indicato dal collegio sindacale della società (nota prot. 550 del 28 marzo 2019), «*nell'accettare la proposta del Comune di rientro dal debito riconosciuto di € 826.004,25 in 10 (dieci) ma con rate semestrali costanti pari a € 82.600,43, da versare entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno*», è stato deciso di «*rinviare ad un tavolo di conciliazione la definizione della partita che rimane, comunque, aperta per € 313.994,41 che ad avviso del Collegio non può essere cancellata se non attraverso un percorso autorizzativo, condiviso con l'Assemblea dei Soci*».

**8.1.7.2.** In relazione alla sussistenza di posizioni debitorie/creditorie, il Comune ha acquisito dalle società partecipate le seguenti certificazioni:

1. Società Ecologia e Ambiente S.p.A., con nota prot. n. 4035 del 28 febbraio 2023 il Collegio sindacale ha asseverato un **credito della società** di euro **615.803,04** oltre IVA (euro **677.383,34** IVA compresa) che include, a parte quello in contestazione di euro 313.994,41, anche il debito fuori bilancio censito nel PRFP per euro 363.398,93, coperto dal *Fondo debiti fuori bilancio* dell'esercizio 2022 (*supra*, §§ 6.2.2. e 6.2.4.).

2. So.Svi.Ma. S.p.A., con nota prot. n. 3537 del 21 febbraio 2023, l'organo di revisione della società ha certificato un **credito** della medesima **verso il Comune** di euro **160.667,68** e un debito di euro 212,56;

3. S.R.R. Prov. Est S.c.p.a., con nota prot. n. 6776 del 6 aprile 2023, il legale rappresentante della società ha certificato, alla data del 31 dicembre 2022, un **credito** verso il Comune di euro **3.160,86** e un debito nei confronti del Comune di euro 2.139,39;

4. GAC Golfo di Termini Imerese S.c.a.r.l., con nota prot. n. 5329 del 16 marzo 2023, il rappresentante legale della società ha certificato la carenza di posizioni debitorie/creditorie nei confronti del Comune.

**8.1.7.3.** Nel corso del contraddittorio orale e a mezzo degli ulteriori documenti versati in atti, il Comune ha precisato di seguire con particolare attenzione la situazione delle posizioni debitorie verso le società partecipate. A seguito della ricognizione necessaria alla predisposizione dello schema di rendiconto del 2023, **il relativo accantonamento è stato ridotto a euro 352.786,81** rispetto al valore di euro 407.584,59 del 2022.

Come, già indicato (*supra*, § 6.2.9.), quanto allo specifico debito verso Ecologia e Ambiente S.p.A., l'Ente prevede di raggiungere una transazione per l'importo di euro 226.920,09 nel 2024, riducendo l'importo della passività (posizione n. 4 della tabella n. 5-ter relativa all'accantonamento per debiti fuori bilancio).

**8.1.8.** *Fondi da contenzioso e per passività potenziali.*

**8.1.8.1.** L'ultimo documento consuntivo approvato in riferimento all'esercizio 2022 presenta un accantonamento per il rischio di soccombenza da contenzioso pari a euro 1.134.254,19.

Quanto ai criteri per la quantificazione dell'accantonamento, all'interno del Piano è esplicitato che la misura del fondo è stata rapportata a una percentuale del rischio di soccombenza parametrata al valore della causa, secondo la seguente valutazione: 25% per rischio basso, 50% per rischio medio, 70% per rischio alto e 100% per rischio certo (PRFP, allegati, nota n. 9328/2023 del responsabile del Settore 1°).

Al momento dell'approvazione del Piano, l'Ente ha rideterminato il rischio da contenzioso in euro **1.299.166,78**, in riferimento al quale l'Ente ha dichiarato sussistere un apposito accantonamento attualizzato alla situazione finanziaria (PRFP, Sezione I, punto n. 1 *Metodologia ed obiettivi del Piano*, pagina 12), come da prospetto a seguire.

TABELLA N. 14 - PRFP: STATO CONTENZIOSO PASSIVO AL 30.4.2023

N.	OGGETTO CONTROVERSIA	VALORE CAUSA	% ACCANTONAMENTO	IMPORTO ACCANTONAMENTO
1	Opposizione Ordinanza di ingiunzione della Provincia Regionale di Palermo nr. 3044 del 02/02/2015	1.800,00	70	1.260,00
2	Opposizione ordinanza di ingiunzione della Provincia Regionale di Palermo nr. 3125/2015	3.000,00	70	2.100,00
3	atto di citazione per chiamata di terzo proposto dal dott. A. Dolce vs Comune conferimento incarico legale	14.811,32	70	10.367,92
4	Ricorso al Tar Sicilia promosso dal sign. Finazzo Salvatore c/ Comune di Campofelice di roccella. Proposta nomina legale.	18.666,08	70	13.066,26
5	Assistenza legale per opposizione all'azione di surrogazione promossa dall'INAIL nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella	7.788,02	70	5.451,61
6	Atto di citazione promosso dalla Sig.ra La Mantia ProvvidenzaC/ Comune di Campofelice di Roccella- Conferimento incarico legale.	36.109,00	70	25.276,30
7	Atto di citazione promosso dalla sig.ra D'Amico Cinzia c/o comune di Campofelice di Roccella. Conferimento incarico legale.	22.662,00	70	15.863,40
8	Atto di citazione promosso dalla Sig.ra Macaluso Brigida c/Comune di Campofelice di Roccella	3.174,65	50	1.587,33
9	Atto di citazione promosso dalla Sig.ra Battaglia Domenica C/Comune di Campofelice di Roccella	960	70	672
10	Atto di citazione promosso dalla Sig.ra Cirincione Maria Luisa C/Comune di Campofelice di Roccella	2.870,40	70	2.009,28
11	Atto di citazione promosso dal Sig. Miceli Loreto Antonio C/ Comune di Campofelice di Roccella	13.553,31	70	9.487,32
12	Atto di citazione promosso dal Sig. Scianna Giuseppe c/o Comune di Campofelice di Roccella	1.887,95	70	1.321,57
13	Atto di citazione promosso dalla Sig.ra Dolce Antonina c/Comune di Campofelice di Roccella	45.090,00	70	31.563,00
14	Atto di citazione promosso dal Sig. Vitale Giuseppe c/o Comune di Campofelice di Roccella	6.545,36	70	6.545,36
15	Ricorso ex art. 702 bis C.P.C. promosso dalla Sig. ra Sotiri Kristina c/o Comune di Campofelice di Roccella	960	50	480
16	opposizione avverso D.I. n.64/20 RG N127/20 ottenuto da Euromare Village c/ Comune di Campofelice di Roccella	4.033,29	70	2.823,30
17	atto di citazione per sinistro stradale Sampognaro-Schembri	2.264,70	70	1.585,29
18	Atto di citazione proposto dalla Sig.ra Di Paola Assuntina per sinistro del 31.08.2019	10.151,72	70	7.106,20
19	atto di citazione sinistro del 08.08.2016 proposto da Calcavecchio Giovanni C/ Comune di Campofelice di Roccella	786,85	100	786,85
20	Opposizione a D.l.n.3622/2014 promosso da Macaluso Michele c/ Comune di Campofelice di Roccella	29.934,84	70	20.954,39
21	atto di citazione Sagra Battaglia Domenica C/ Comune di Campofelice di Roccella	13.839,13	50	6.919,57
22	Ricorso al TAR Colantoni Federico ( Avv Patrizia Stallone) c/ Comune di Campofelice	2.553,20	70	1.787,24
23	Atto di citazione Potestio Patrizia	130.000,00	50	65.000,00
24	atto citazione promosso dall' Avv. Giuseppa Lo Iacono, in nome e per conto del Sig. S.G.,	2.118,64	70	1.483,05
25	Lodo arbitrale Dott. Zaffuto Giovanni	18.738,96	50	9.369,48
26	Negoaziante assistita richiesta pagamento servizio audio /luci inoltrata da Master Service di Fusco Giorgio	10.504,20	70	7.352,94
27	Pignoramento presso terzi Condominio "euromare village" c/ Comune di Campofelice	1.285,64	70	899,95
28	Ricorso ex art 414 c.p.c. promosso dal dipendente Venturella Epifanio c/ Comune di Campofelice	22.670,19	100	22.670,19
29	VENCAR contro Comune di Campofelice di Roccella	100.000,00	50	50.000,00
30	Risarcimento danni Pasquale pusateri	150.000,00	50	75.000,00
31	Atto di citazione in rinnovazione Sig.ra Mogavero Vincenza c/ Comune di Campofelice	3.729,32	70	2.610,52
32	Atto di citazione sinistro autonomo Sig.ra Mogavero Vincenza c/ Comune di Campofelice	13.900,71	70	9.730,50
33	Sentenza n. 704/2019- R.G. n. 965/2014, emessa dal Tribunale di Termini Imerese INAIL	793.923,89	100	793.923,89
34	Ordinanza del 25.02.2019- R.G. n. 3250/2018 emessa dal Tribunale di Termini Imerese Arch. Luca Tripoli	3.297,50	70	2.308,25
35	ricorso per correzione sentenza Minnone c/ Comune di Campofelice	48.972,10	70	34.280,47
36	Minnone Dario Sentenza 156.2021 ( RG 464.2022)	7.589,06	70	5.312,34
37	Minnone Massimiliano Sentenza 157.2021 RG 458.2022)	7.589,06	70	5.312,34
38	Acciaerie Spa	3.450,00	100	3.450,00
39	Acciaerie Spa	3.450,00	100	3.450,00
40	Acciaerie Spa	3.450,00	100	3.450,00
41	Atto di citazione Giudice di Pace Vincenzo Palagonia	1.182,38	100	1.182,38
42	Atto di citazione Giudice di Pace Abbate Salvatore	4.900,00	50	2.450,00
43	Atto di citazione Tribunale Claudio Randazzo	5.132,57	50	2.566,29
44	Negoziante assistita - Gardina Maria	13.500,00	70	9.450,00
45	Negoziante assistita -Taravella Crocifissa	13.500,00	70	9.450,00
46	Negoziante assistita -Provinzano Giuseppe	13.500,00	70	9.450,00
		<b>1.619.826,04</b>		<b>1.299.166,78</b>

**8.1.8.2.** Nel corso del contraddittorio orale e a mezzo degli ulteriori documenti versati in atti, il Comune ha precisato che il contenzioso pendente (precedente e di nuova formazione) si è **ridotto** da euro 1.299.166,78 (corrispondente all'accantonamento del 2022) **a euro 594.671,64**, anche in considerazione di alcune sentenze favorevoli e del fatto che debiti potenziali hanno dato luogo *medio tempore* a debiti fuori bilancio in ragione dell'accertata soccombenza. Secondo lo schema di rendiconto del 2023 presentato in adunanza, alla data del 31 dicembre 2023 è stato registrato un **accantonamento di euro 637.437,43**.

**8.1.8.3.** Con riferimento ad altre passività potenziali, il rendiconto dell'esercizio 2022 presenta un apposito accantonamento di euro 2.103.880,57.

Al momento dell'approvazione del Piano, l'Ente ha rideterminato l'ammontare delle passività potenziali in euro **2.089.403,36** (PRFP, Sezione I, punto n. 1 *Metodologia ed obiettivi del Piano*, pagina 12), secondo la certificazione resa dai diversi responsabili dei servizi finanziari alla data del 30 aprile 2023:

- Settore 1°, euro **1.368.495,80**;

- Settore 2°, euro **427.820,56**;

- Settore 3°, euro 607.081,41, di cui, tuttavia, euro 313.994,41, riguardano posizioni debitorie verso la società Ecologia e Ambiente S.p.A. già incluse in altro fondo (*supra*, § 8.1.7.). La parte residua confluita nell'accantonamento per le passività potenziali è, dunque, di euro **293.087,00**.

**Esiste, pertanto, una simmetria tra l'accantonamento e l'ammontare delle passività potenziali alla data del Piano.**

Si riporta a seguire l'elencazione analitica.

TABELLA N. 15 – PRFP: SETTORE 1° - STATO PASSIVITÀ POTENZIALI AL 30.4.2023

Lettera risarcitoria	Richiesta risarcimento danni per sinistro stradale autonomo	Trimarchi Graziella	140,00
Lettera risarcitoria	Richiesta risarcimento per danni fisici a seguito caduta sul manto stradale deformato	Trifirò Santa Rosaria	74.000,00
Invito negoziazione assistita	Risarcimento per infiltrazioni acque provenienti da fognatura comunale	Mendolia Antonio e Di Martino Maria	7.714,00
Invito convenzione assistita	Richiesta risarcimento per danni fisici a seguito caduta sul manto stradale deformato	Di Paola Assuntina	10.800,00
Richiesta di pagamento	Accreditamento anno 2019/2020	Servizio Civile Universale	56.000,00
Invito a regolarizzare Inps	Posizione contributiva	Oneri previdenziali	4.515,94
Atto di diffida e messa in mora	Crediti vantati	Credito fatture Enel e SII e costi funzionamento Ato	45.470,42
Atto di diffida e messa in mora	Risarcimento danni per frana	Alfieri Andrea	1.000.000,00
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2022 00303924 11 000	Registrazione atti giudiziari 2018/2019	Agenzia Entrate Riscossione	30.662,69
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2022 00632652 77 000	Irrogazioni sanzioni anno 2016	Agenzia Entrate Riscossione	3.305,24
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2022 00928075 39 000	Entrate coattive anno 2021	Agenzia Entrate Riscossione	57.857,55
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2022 00836350 12 000	Controllo modello IVA anno 2017	Agenzia Entrate Riscossione	22.722,94
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 202200836351 13 000	Controllo modello 770 anno 2017	Agenzia Entrate Riscossione	2.701,87
Atto di diffida e messa in mora	Richiesta risarcimento danni per sinistro stradale autonomo	Lazzarini Vincenzo	5.900,00
Atto di diffida e messa in mora	Richiesta risarcimento danni per sinistro stradale autonomo	Mogavero Marco	780
Atto di diffida e messa in mora	Richiesta risarcimento danni per sinistro stradale autonomo	La Corte Mariella	4.440,00
Atto di diffida e messa in mora	Richiesta risarcimento danni per sinistro stradale autonomo	Reale Mutua assicurazioni	9.100,00
Atto di diffida e messa in mora	Richiesta risarcimento danni per sinistro stradale autonomo	Leasys SpA	306,08
Atto di diffida e messa in mora	Richiesta risarcimento danni per sinistro stradale autonomo	Chiamonte Maria	32.219,07
<b>TOTALE</b>			<b>1.368.495,80</b>

TABELLA N. 16 – PRFP: SETTORE 2° - STATO PASSIVITÀ POTENZIALI AL 30.4.2023

Note di debito	Regolarizzazioni e Sistemazioni contributive dipendenti	INPS	205.394,87
Cartelle / Avvisi	Avvisi di addebito Inps e pagamento altri enti	Agenzia entrate riscossione	222.425,69
<b>TOTALE</b>			<b>427.820,56</b>

TABELLA N. 17 - PRFP: SETTORE 3° - STATO PASSIVITÀ POTENZIALI AL 30.4.2023

Ecologia e Ambiente SpA	313.994,41
Dipartimento ambiente	58.000,00
S.E.A. S.r.L.	112.087,00
istanze risarcitorie	3.000,00
AMAP S.p.A.	120.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>607.081,41</b>

### 8.1.9. Gli organismi partecipati e il Fondo perdite società partecipate.

Il Comune di Campofelice di Roccella ha effettuato la periodica attività di ricognizione dei rapporti di partecipazione societaria in atto, come disciplinata dall'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), e con riferimento a quelle detenute alla data del 31 dicembre 2022, il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2022, mantenendo, senza interventi di razionalizzazione, i seguenti organismi partecipati.

TABELLA N. 18 - ORGANISMI PARTECIPATI

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	Tipo di partecipazione (diretta/ indiretta)	Attività svolta	Quota partecipazione	Motivazioni della scelta
SOCIETÀ ECOLOGIA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	Società di gestione del ciclo rifiuti	5,10%	La società è in liquidazione volontaria dal 2011
SO.SVILMA S.P.A.	DIRETTA	Gruppo di azione locale per favorire lo sviluppo locale di area delle aree rurali del territorio	1,22%	MANTENIMENTO - Svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale anche attraverso la corresponsione di contributi e/o finanziamenti
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA SOCIETÀ REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO RIFIUTI (SRR) PALERMO PROVINCIA EST	DIRETTA	La SRR "Palermo Provincia est" è la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 9 dell' 8/4/2010	3,92%	MANTENIMENTO - OBBLIGO DI LEGGE - La SRR si occupa della gestione di servizi pubblici essenziali (gestione rifiuti) in qualità di ATO
SOCIETÀ CONSORTILE GRUPPO AZIONE COSTIERA DI TERMINI IMERESE	DIRETTA	Patti territoriali	1,04%	MANTENIMENTO - Coordinamento e attuazione patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997

FONTE: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49/2022

Riguardo al Fondo perdite società partecipate, nel parere sullo schema di rendiconto dell'esercizio 2022 l'organo di revisione prende atto che «l'Ente non ha accantonato alcuna somma per tale fondo, nonostante non è a conoscenza delle eventuali società controllate/partecipate che hanno chiuso l'esercizio 2022 in perdita».

## 8.2. Fondo cassa e anticipazione di tesoreria.

Il Piano all'esame indica l'ammontare delle anticipazioni di tesoreria fruite dall'Ente nel periodo 2020-2022 (PRFP, Sezione I, punto n. 6 *Andamenti di cassa*, pagina 19), come da tabella sottostante.

I dati relativi al 2019 sono stati rappresentati nella deliberazione n. 244/2022/PRSP di questa Sezione. Ulteriori informazioni sono state estrapolate dai pareri dell'organo di revisione sugli schemi di rendiconto relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022.

TABELLA N. 19 - FONDO CASSA E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Fondo di cassa complessivo al 31 dicembre	483,06	483,06		
di cui cassa vincolata	-	-	-	-
Fondi vincolati da ricostituire al 31.12	-	-	-	-
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	2.861.135,80	6.603.369,45	6.334.524,71	6.769.496,16
Anticipazioni inestinte al 31.12	1.420.533,00	1.163.379,78	1.217.748,27	1.031.342,57
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12	64.491,71	69.683,01	55.878,26	-

La situazione della cassa manifesta indici di forte crisi di liquidità e di disequilibrio.

Il fondo cassa, infatti, si presenta di importo esiguo a chiusura di ogni esercizio: euro 483,06 nel 2019 e nel 2020; euro zero nel 2021 e nel 2022.

Nel periodo 2019-2022, il Comune si è avvalso ripetutamente delle risorse poste a disposizione dall'istituto bancario svolgente il servizio di cassa, con inevitabile maturazione di somme a titolo di interessi, e non ha rispettato l'obbligo dell'integrale restituzione alla fine di ciascuno degli esercizi in esame (sono rimasti inestinti euro 1.420.533,00 nel 2019, euro 1.163.379,78 nel 2020, euro 1.217.748,27 nel 2021 ed euro 1.031.342,57 nel 2022).

L'Ente si è avvalso della possibilità di elevare, negli esercizi 2020 e 2021, da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria, come consentito dall'art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019. Esso ha richiesto diverse anticipazioni di liquidità (*supra*, § 8.1.2.) e, da ultimo, ha ricevuto anche una cospicua anticipazione a valere sul Fondo di rotazione (*supra*, § 7).

### 8.3. *Indebitamento.*

Si riproduce, a seguire, la situazione dell'ammontare dell'indebitamento residuo per ciascuno degli esercizi del triennio 2019-2021 riportata all'interno del Piano (PRFP, Sezione I, punto n. 16 *Indebitamento*, pagina 42).

TABELLA N. 20 - INDEBITAMENTO NEL PERIODO 2019-2021

	Rendiconto		
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
	+/-	+/-	+/-
Residuo del debito al 1° gennaio	5.088.010,66	4.299.263,14	4.149.268,66
Nuovi prestiti (Tit. VI entrate)			
Estinzione mutuo	- 788.747,52	- 149.994,48	- 221.914,49
Prestiti rimborsati			
Altre variazioni (cancellazioni mutui E linee di credito)			€ 648.189,51*
<b>Residuo debito al 31 dicembre</b>	<b>4.299.263,14</b>	<b>4.149.268,66</b>	<b>4.575.543,68</b>

(\*)Nel 2022 è stata contabilizzata correttamente l'anticipazione di liquidità regionale tra i debiti da finanziamento

FONTE: PRFP - PAG. 42

Con riguardo al debito complessivo, è stato riscontrato il rispetto del limite dell'indebitamento di cui all'articolo 207 del TUEL in conseguenza delle seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.

TABELLA N. 21 - LIMITE DELL'INDEBITAMENTO

	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Entrate correnti	9.008.600,07	8.235.399,50	11.214.129,39
Interessi passivi	188.157,07	162.935,78	163.800,17
Incidenza percentuale	2%	1,97%	1,46%

FONTE: PRFP - PAG. 42

### 8.4. *Equilibri di bilancio e obiettivi di finanza pubblica.*

Con riguardo al triennio antecedente all'approvazione del Piano, il Comune di Campofelice di Roccella ha conseguito soltanto nel 2020 e nel 2022 l'obiettivo di finanza pubblica richiesto dall'art. 1, commi 820 e 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. anche circolare del

Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato n. 3/2019), avendo registrato in entrambi gli esercizi un risultato di competenza non negativo (W1).

Nel 2021 l'Ente ha, invece, manifestato un disequilibrio sia di parte corrente (euro - 273.492,85) sia di parte capitale (euro -156.436,44), pari nel complesso a euro -429.929,29.

Anche l'equilibrio di bilancio (W2) risulta positivo solamente negli esercizi 2020 e 2022 mentre l'equilibrio complessivo (W3) risulta negativo nei tre esercizi esaminati.

TABELLA N. 22 - EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022

EQUILIBRI	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Equilibrio di parte corrente	1.706.107,79	-273.492,85	1.561.980,91
Equilibrio di parte capitale	463.022,90	-156.436,44	0,00
<b>Equilibrio finale (W1)</b>	<b>2.169.130,69</b>	<b>-429.929,29</b>	<b>1.561.980,91</b>
GESTIONE DEL BILANCIO			
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	2.169.130,69	-429.929,29	1.561.980,91
b) Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N (+)	2.000,00	102.000,00	177.000,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	110.606,85	147.078,69	0,00
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) (W 2)</b>	<b>2.056.523,84</b>	<b>-679.007,98</b>	<b>1.384.980,91</b>
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO			
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.056.523,84	-679.007,98	1.384.980,91
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	4.641.923,19	-258.660,79	5.941.070,32
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e) (W 3)</b>	<b>- 2.585.399,35</b>	<b>- 420.347,19</b>	<b>-4.556.089,41</b>

FONTE: BDAP - RENDICONTI BDAP 2020-2021-2022 - PROSPETTO N. 7 VERIFICA EQUILIBRI

## 9. La capacità di riscossione delle entrate correnti, la gestione dei residui e l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

9.1. Il prospetto a seguire, elaborato sulla base dei dati riscontrati in BDAP, mostra la capacità di riscossione delle entrate nel triennio 2018 - 2020, anni precedenti alla decorrenza del Piano. La media della riscossione dei residui attivi è stata pari al 13,66% per le entrate del Titolo I e del 19,99% per quelle del Titolo III, mentre la gestione di competenza ha registrato una capacità media di riscossione pari al 70,46% per le entrate del Titolo I e al 29,42% per quelle del Titolo III.

Nell'esercizio 2021 e nel 2022, rispetto al 2020, si evidenzia un lieve aumento della capacità di riscossione dei residui attivi del Titolo I (rispettivamente, +0,26% nel 2021 e +0,16% nel 2022) e la diminuzione della riscossione dei residui del Titolo III (rispettivamente, -0,05% nel 2021 e -23,09% nel 2022). Decresce anche la capacità di riscossione delle entrate di competenza relative al Titolo I (-0,14% nel 2021 e -69,92% nel 2022), mentre si mantiene

pressoché stabile, con poche oscillazioni, quella relativa alle entrate di competenza del Titolo III (rispettivamente, -0,10% nel 2021 e +0,08% nel 2022).

TABELLA N. 23 - CAPACITÀ DI RISCOSSIONE RESIDUI E COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI	2018			2019			2020			Capacità media di riscossione triennio 2018 - 2020
	Residui iniziali (a)	riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)	Residui iniziali (a)	riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)	Residui iniziali (a)	riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)	
Tit. I	8.725.002,76	954.078,24	10,93%	7.561.350,14	852.376,60	11,27%	5.344.267,27	1.002.786,16	18,76%	13,66
Tit. III	2.145.349,90	493.321,58	22,99%	2.586.667,57	356.351,34	13,78%	3.001.019,58	696.067,54	23,19%	19,99
GESTIONE COMPETENZA	accertamenti (a)	riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)	accertamenti (a)	riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)	accertamenti (a)	riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)	Capacità media di riscossione triennio 2018 - 2020
	Tit. I	5.501.061,70	4.000.285,35	72,72%	5.180.128,15	3.939.246,76	76,05%	5.984.247,75	3.747.885,47	
Tit. III	1.389.215,98	383.046,50	27,57%	1.655.217,23	579.928,55	35,04%	1.393.679,72	357.377,82	25,64%	29,42
GESTIONE RESIDUI	2021			2022			Incremento/decremento 2021 su 2020	Incremento/decremento 2022 su 2020		
	Residui iniziali (a)	riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)	Residui iniziali (a)	riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)				
Tit. I	5.337.268,45	2.371.872,14	44,44%	5.818.558,38	2.008.675,51	34,52%	0,26	0,16		
Tit. III	3.022.466,54	545.417,88	18,05%	3.520.726,08	356.714,27	10,13%	-0,05	-23,09		
GESTIONE COMPETENZA	accertamenti (a)	riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)	accertamenti (a)	riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)	Incremento/decremento 2021 su 2020	Incremento/decremento 2021 su 2021		
	Tit. I	5.588.370,80	2.735.326,85	48,95%	7.371.921,83	3.986.035,13			54,07%	-0,14
Tit. III	1.294.613,01	204.946,70	15,83%	1.646.664,81	295.436,09	17,94%	-0,10	0,08		

La disamina dei dati analitici di bilancio, concernenti le entrate proprie più significative, evidenzia, a partire dall'esercizio 2020, rispetto agli precedenti esercizi, un incremento nella percentuale di riscossione dei residui attivi relativi a IMU, ICI e TARSU/TARI e un decremento nelle entrate da vendita di beni e servizi.

Con riferimento alla gestione competenza, diminuisce la capacità di riscossione dell'IMU e non si rileva nessuna riscossione della TARSU/TARI.

È, inoltre, esigua la capacità di riscossione dei proventi derivanti dalla violazione del codice della strada, con una percentuale di riscossione dei residui attivi pari, rispettivamente, a 1,88% nel 2019, a 1,14% nel 2020, a 14,43% nel 2021 e a 21,12% nel 2022, mentre, quanto alla gestione di competenza delle suddette entrate, con l'unica eccezione dell'esercizio 2020 nel quale è stata registrata una percentuale di riscossione del 99,64%, negli altri esercizi la percentuale di riscossione è stata pari, rispettivamente, a 12,10% nel 2019, a 27,36% nel 2021 e a 22,76% nel 2022.

TABELLA N. 24 - CAPACITÀ DI RISCOSSIONE RESIDUI ED ENTRATE DI COMPETENZA

(DATI ANALITICI DI BILANCIO)

Codice voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Descrizione voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	RENDICONTO 2019						RENDICONTO 2020					
		Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Riscossioni c/residui (RR)	%	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	%	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Riscossioni c/residui (RR)	%	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	%
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	351.607,33	224.325,02	63,80	1.955.399,33	1.955.399,33	100,00	127.282,31	127.282,31	100,00	2.025.820,98	2.025.820,98	100,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.574.071,37	99.319,80	6,31	219.448,73	-	-	704.943,97	357.432,54	50,70	1.093.463,54	-	-
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	215.464,07	215.464,07	100,00	453.018,76	232.622,05	51,35	220.396,71	220.396,71	100,00	383.847,33	242.845,94	63,27
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	61,50	61,50	100,00	372.669,50	356.545,00	95,67	16.124,50	17.785,50	110,30	338.142,53	338.142,53	100,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.470.899,88	178.729,19	7,23	172.286,00	-	-	848.125,36	107.623,42	12,69	194.034,00	-	-
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	-	-	-	34.659,30	34.659,30	100,00	-	-	-	47.266,82	47.266,82	100,00
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-	-	-	9.760,42	9.760,42	100,00	-	-	-	5.639,78	5.639,78	100,00
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	-	-	-	18.765,31	18.765,31	100,00	-	-	-	10.205,81	10.205,81	100,00
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-	-	-	233,17	233,17	100,00	-	-	-	284,10	284,10	100,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.858.948,62	129.007,44	4,51	1.939.342,00	1.326.716,55	68,41	3.342.566,63	170.940,69	5,11	1.884.507,07	1.076.643,72	57,13
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	90.297,37	5.469,58	6,06	4.545,63	4.545,63	100,00	84.827,79	1.324,99	1,56	1.035,79	1.035,79	100,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	1.337.668,15	275.330,42	20,58	937.325,00	191.458,58	20,43	1.808.204,15	648.447,01	35,86	936.750,38	-	-
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	150.060,50	17.867,53	11,91	126.226,01	119.720,72	94,85	134.833,24	6.744,25	5,00	104.068,86	93.478,89	89,82
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	36.955,92	-	-	-	-	-	36.955,92	-	-	-	-	-
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	-	-	-	400,80	400,80	100,00	-	-	-	-	-	-
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	544.911,53	35.485,02	6,51	162.552,00	87.914,62	54,08	317.333,61	32.895,74	10,37	165.500,00	76.674,35	46,33
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	460.321,61	8.649,68	1,88	282.455,19	34.175,00	12,10	699.898,42	7.980,54	1,14	37.913,10	37.777,20	99,64
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	19.435,17	19.018,39	97,86	7.068,95	7.068,95	100,00	416,78	-	-	5.609,19	5.609,19	100,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	17.963,00	-	-	139.189,17	139.189,17	100,00	1.542,00	-	-	143.370,49	143.370,49	100,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	18.219,40	-	-	-	-	-	1.835,46	-	-	-	-	-
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.132,29	-	-	-	-	-	-	-	-	467,62	467,62	100,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467,62	467,62	100,00

Codice voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Descrizione voce del Piano dei conti finanziari - sezione Entrate	RENDICONTO 2021						RENDICONTO 2022					
		Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Riscossioni c/residui (RR)	%	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	%	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Riscossioni c/residui (RR)	%	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	%
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	-	-		1.485.863,56	1.152.300,11	77,55	333.563,45	339.749,47	101,85	2.435.880,56	2.147.140,79	88,15
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.440.974,97	1.045.378,54	72,55	744.582,00	346.588,81	46,55	793.589,62	427.224,62	53,83	700.000,00	-	-
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	141.001,39	141.001,39	100,00	499.514,89	468.605,58	93,81	30.909,31	30.909,31	100,00	495.141,76	495.141,76	100,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	-	-		329.969,50	230.036,50	69,71	99.933,00	7.503,00	7,51	452.972,05	402.972,05	88,96
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	609.402,01	217.397,34	35,67	438.235,00	-	-	830.357,79	94.846,02	11,42	250.000,00	-	-
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	-	-		18.995,13	18.995,13	100,00	-	-		5.504,69	5.504,69	100,00
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-	-		683,01	683,01	100,00	-	-		39.469,89	39.469,89	100,00
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	-	-		4.495,00	4.495,00	100,00	-	-		2.098,50	2.098,50	100,00
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.145.846,08	968.050,87	30,77	2.064.673,71	512.263,71	24,81	3.730.205,21	1.107.871,20	29,70	2.990.854,38	893.707,45	29,88
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	44,00	44,00	100,00	1.359,00	1.359,00	100,00	-	571,89		-	-	
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	2.096.507,52	418.658,88	19,97	818.423,98	31,60	0,00	2.491.591,02	242.636,73	9,74	910.777,52	100,00	0,01
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	137.954,56	9.047,52	6,56	64.946,05	62.526,79	96,27	124.162,13	2.419,26	1,95	171.476,65	170.396,53	99,37
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	33.757,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	373.263,52	63.286,67	16,95	162.499,97	50.848,57	31,29	421.628,25	8.092,20	1,92	162.500,00	35.611,93	21,92
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	377.188,76	54.424,81	14,43	154.451,51	42.251,55	27,36	434.963,91	91.860,70	21,12	281.887,13	64.146,19	22,76
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	416,78	-	-	9.226,25	9.226,25	100,00	-	-		7.712,19	7.712,19	100,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	1.542,00	-	-	84.630,19	39.626,88	46,82	46.545,31	11.705,38	25,15	95.793,84	951,86	0,99
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.835,46	-	-	-	-	-	1.835,46	-		-	-	-
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-	435,06	435,06	100,00	-	-		16.517,41	16.517,41	100,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-	435,06	435,06	100,00	-	-		-	-	-

FONTE: BDAP - DATI ANALITICI ENTRATE

**9.2.** Il prospetto a seguire individua l'ammontare delle posizioni debitorie nel periodo 2018-2022 e la capacità di smaltimento dei residui passivi del Titolo I e Titolo II nel medesimo periodo di riferimento.

L'analisi attesta tassi di smaltimento decrescenti sia nella gestione residui che nella gestione di competenza, con medie nel quinquennio che solamente per il Titolo I risultano superiori al 50%.

TABELLA N. 25 - RESIDUI PASSIVI TITOLO I QUINQUENNIO 2018-2022

Esercizio	Titolo I - Spese correnti	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20..	PAGAMENTI IN C/RESIDUI	%	IMPEGNI (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	%	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
2018		3.687.857,84	2.138.199,41	57,98	7.284.608,01	4.311.785,27	59,19	51.500,00	4.288.623,29
2019		4.288.623,29	2.464.538,92	57,47	6.883.085,55	3.923.456,72	57,00	36.580,00	4.691.248,96
2020		4.691.248,96	3.065.801,50	65,35	6.736.956,57	4.782.791,21	70,99	0	3.550.613,02
2021		3.550.613,02	1.899.657,65	53,50	7.106.782,18	4.693.865,98	66,05	0	3.974.091,31
2022		3.974.091,31	1.959.840,60	49,32	8.322.535,51	5.078.814,11	61,02	0	5.219.884,13
<b>MEDIA</b>				<b>56,72</b>			<b>62,85</b>		

FONTE: DATI BDAP

TABELLA N. 26 - RESIDUI PASSIVI TITOLO II QUINQUENNIO 2018 - 2022

Esercizio	Titolo II - Spese in conto capitale	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20..	PAGAMENTI IN C/RESIDUI	%	IMPEGNI (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	%	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
2018		5.194.258,18	2.018.024,73	38,85	696.398,20	365.104,26	52,43	302.852,96	3.174.113,74
2019		3.174.113,74	1.525.580,74	48,06	799.455,50	279.995,54	35,02	1.230.484,04	2.134.559,80
2020		2.134.559,80	837.299,66	39,23	704.980,66	76.398,25	10,84	732.989,44	1.922.066,50
2021		1.922.066,50	550.779,61	28,66	1.660.086,41	537.015,15	32,35	0	2.373.260,87
2022		2.373.260,87	895.274,55	37,72	1.596.970,14	14.711,36	0,92	0	3.042.696,08
<b>MEDIA</b>				<b>38,50</b>			<b>26,31</b>		

FONTE: DATI BDAP

**9.3.** In sede istruttoria l'Ente ha comunicato che «nessun impegno assunto alla data del 31.12.2022 è confluito nel Fondo Pluriennale Vincolato. Le procedure di analisi e verifica degli impegni assunti al Titolo 2 della spesa ed al Titolo 1 della spesa, ove finanziati con fondi a destinazione vincolata, non risultano rispondenti ai dettati dei principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011».

**9.4.** Quanto ai dati concernenti la tempestività dei pagamenti, si ricava che l'Ente si trovi in costante ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie, anche se in misura progressivamente decrescente.

In particolare:

- nel 2020 l'indicatore annuale di tempestività registra il dato di 181 giorni e l'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza è di euro 4.437.072,22;

- nel 2021 l'indicatore annuale di tempestività registra il dato di 78,33 giorni, per pagamenti posteriori alla scadenza dell'importo complessivo di euro 4.088.074,94;

- nel 2022 l'indicatore annuale di tempestività registra il dato di 47,18 giorni, per pagamenti posteriori alla scadenza dell'importo complessivo di euro 3.923.639,02.

## **10. Misure di ripiano della massa passiva e di riequilibrio finanziario.**

**10.1.** In altra parte della presente trattazione (*supra*, § 3) è stato illustrato che l'Ente, in disparte l'accesso alle risorse del Fondo di rotazione per il pagamento dei debiti fuori bilancio, ha delineato il percorso di riequilibrio del disavanzo confluito nella massa passiva confidando nella capacità di riacquistare positivi margini di miglioramento della propria situazione finanziaria attraverso il significativo decremento della spesa di parte corrente e l'incremento delle entrate.

Sotto il primo profilo, il Comune ha programmato di intervenire principalmente sugli aggregati di spesa relativi al personale e all'acquisizione dei servizi, mentre sul fronte dell'entrata l'Ente ha deliberato l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nella misura più elevata possibile, puntando al potenziamento del servizio di riscossione.

Ai fini del risanamento, è stato determinato il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, con riferimento alla sola parte corrente del bilancio, secondo la rappresentazione in precedenza esposta (*supra*, § 3.3.).

**10.2.** Nella Sezione II del Piano sono partitamente elencate le azioni finalizzate al recupero dello squilibrio finanziario derivante dal disavanzo di amministrazione da ripianare lungo il percorso ventennale.

In particolare:

1. Riduzione graduale della spesa del personale (per la puntuale quantificazione, cfr. § 7.5.3. e tabella n. 6).

2. Scuolabus a carico dei cittadini che usufruiranno del servizio.

3. Copertura dei servizi a domanda individuale non inferiore al 50% mediante l'aumento delle tariffe per:

- servizio di refezione scolastica;
- lampade votive;
- impianti sportivi.

4. Riduzione del 10% delle indennità riguardanti sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, con un risparmio di spesa annuo di circa euro 11.000,00.

5. Implementazione di sistemi di controllo direzionale e contabilità per centri di costo maggiormente agganciati ai livelli di performance aziendale e agli obiettivi dirigenziali.

6. Relativamente ai servizi sociali espressamente previsti dall'ordinamento a carico del Comune (legge n. 328 del 2000 e legge regionale n. 22 del 1986) – quali, servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione; servizio di assistenza igienico personale nelle scuole per gli studenti diversamente abili; ricovero disabili psichici e anziani presso le comunità alloggio; ricovero delle donne vittime di violenza in strutture a indirizzo segreto; rette di ricovero residenze sanitarie assistite –, il Comune ha programmato di adottare azioni per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi. La misura dovrebbe determinare complessivamente un abbattimento del costo sostenuto dall'Ente del 20%, pari ad una riduzione di spesa annua di circa euro 10.000,00.

7. Quanto all'affidamento del servizio di ricovero agli enti accreditati all'albo regionale, l'Ente ha previsto una riduzione del 5% del costo delle rette mensili e giornaliera da corrispondere alle strutture abilitate per l'assistenza prestata a favore dei soggetti ospitati. La misura dovrebbe determinare una riduzione della spesa annua di circa euro 5.000,00.

8. Con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 16 marzo 2023, l'Ente ha incrementato del 50% le tariffe per le concessioni di loculi cimiteriali e per i servizi cimiteriali, prevedendo un incremento di entrata di circa euro 20.000,00 annui.

9. La rimodulazione del servizio di trasporto scolastico urbano è stata oggetto della deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 16 marzo 2023 che ha previsto la compartecipazione dell'utente al costo effettivo del servizio con una quota pari al 36% del costo complessivo. L'entrata presunta annua è di circa euro 5.000,000 annui.

10. Con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26 gennaio 2023 sono state disciplinate le entrate per diritti di istruzione dei procedimenti SUAP. Si prevede un'entrata annua pari a circa euro 5.000,00.

11. Con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 14 aprile 2023 sono state determinate le entrate per diritti in relazione ai procedimenti presentati al settore "Urbanistica". Si prevede un'entrata annua pari a circa euro 20.000,00.

12. Con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 26 aprile 2023, l'Ente ha incrementato l'importo giornaliero pro-capite dell'imposta di soggiorno. Entro i limiti di

destinazione posti dalla normativa vigente (art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011), il relativo gettito sarà destinato a finanziare:

- interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- interventi sui relativi servizi pubblici locali.

È stato ipotizzato un maggior gettito di euro 500.000,00 per ogni anno, il quale dovrebbe consentire di incidere positivamente sugli equilibri di parte corrente, mediante la parziale “sostituzione” del finanziamento delle corrispondenti spese che, in precedenza, erano direttamente finanziate con risorse libere del bilancio. A giudizio dell’Ente, dovrebbe essere conseguito un risparmio di spesa corrente annua di euro 40.000,00.

13. L’amministrazione punta all’obiettivo della dismissione e valorizzare quegli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali - in particolare, degli alloggi popolari - al fine di liberare risorse di bilancio destinate agli interventi manutentivi, per un ammontare annuo di circa euro 50.000,00.

14. Con deliberazione della Giunta municipale n. 100 del 5 maggio 2023, l’Ente ha predisposto lo schema di regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58. Con tale strumento il Comune di Campofelice, ai fini delle licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, delle SCIA, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, disporrà che i provvedimenti di competenza siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

15. L’Ente ha determinato le aliquote dei tributi locali nella misura massima consentita dalla legislazione vigente. In merito ai propri tributi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti menzionati all’interno del Piano:

- la deliberazione consiliare n. 26 del 19 maggio 2023 “*Approvazione Regolamento IMU*”;
- la deliberazione consiliare n. 27 del 19 maggio 2023 “*Determinazione aliquote IMU*”;

- la deliberazione consiliare n. 28 del 19 maggio 2023 “*Approvazione Regolamento TARI*”;

- la deliberazione consiliare n. 118 dell’11 aprile 2023 relativa all’addizionale comunale Irpef per l’anno 2023.

L’Ente annuncia di avere avviato già nel 2023 l’attività di contrasto all’evasione tributaria e il potenziamento delle attività dell’Ufficio Tributi. Nell’anno 2023 prevede di emettere i seguenti atti:

- n. 445 avvisi di accertamento esecutivo per omesso pagamento IMU negli anni 2018/2019/2020 per un totale di euro 350.000,00;

- n. 1990 avvisi di accertamento esecutivo per omesso pagamento TARI negli anni 2019/2020/2021 per un totale di euro 777.882,00.

16. L’Ente prevede di esternalizzare il servizio di riscossione coattiva dei proventi da fatturazione del servizio idrico integrato.

17. Il Piano prevede una riduzione dei costi dell’energia elettrica degli impianti afferenti al servizio idrico per merito del passaggio al mercato libero. È ipotizzata una conseguente riduzione dei costi del 20%, pari a circa euro 118.000 annui.

18. Il Piano prevede la riduzione della spesa di manutenzione degli impianti del servizio idrico di circa euro 15.000,00 annui, a seguito dello svolgimento, a partire dal 2016, di notevoli interventi di manutenzione straordinaria che ne hanno permesso il miglioramento del funzionamento.

19. Con riguardo al gettito delle entrate di competenza del servizio di polizia municipale, l’Ente prevede:

- di incrementare le tariffe orarie per le aree di sosta a pagamento e il numero degli stalli;

- di potenziare il numero delle ore e dei giorni dedicati al controllo delle infrazioni al codice della strada tramite autovelox;

- di potenziare il controllo nelle aree di sosta soggette a regolamentazione;

- di incrementare il controllo in materia di abbandono dei rifiuti attraverso l’installazione di nuove telecamere;

- di procedere all’iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie non riscosse relativamente agli anni 2020 e 2021.

## 11. Osservazioni conclusive.

**11.1.** Attraverso la procedura di riequilibrio finanziario, il Comune di Campofelice di Roccella ha intrapreso le indispensabili e strutturali azioni di risanamento atte a superare le condizioni di grave squilibrio e di diffusa irregolarità contabile, tali da provocare il dissesto, emerse a seguito della deliberazione n. 244/2022/PRSP del 29 dicembre 2022, con cui, a norma dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, questa Sezione fissava un termine per l'adozione di idonee misure correttive.

Avviando un serrato percorso di superamento del ritardo temporale cumulato nell'obbligatoria approvazione dei propri consuntivi finanziari, l'Ente ha proceduto all'adozione dei rendiconti relativi agli esercizi conclusi e, nel dichiarato proposito di conformarsi alle prescrizioni dell'ordinamento contabile, declinando con attenzione i postulati della *prudenza, veridicità e correttezza*, ha dato rappresentazione delle passività latenti e degli oneri certi all'interno di ciascuno dei consuntivi successivi alla citata pronuncia della Sezione, attestando, in conseguenza, l'aggravamento del disavanzo di amministrazione, pari a euro -12.622.199,86 a consuntivo dell'esercizio 2022.

**11.2.** La superiore disamina ha posto in evidenza taluni errori nell'impianto programmatico e previsionale del Piano, in relazione ai quali, tuttavia, l'avvio della sua attuazione da parte dell'Ente e il successivo progredire della situazione finanziaria, a distanza di un anno dalla sua approvazione, hanno concorso al depotenziamento di talune circostanze pregiudizievoli al percorso di risanamento.

In linea con il costante orientamento della giurisprudenza contabile, infatti, il giudizio della Sezione di controllo in ordine alla congruità e sostenibilità del PRFP deve essere necessariamente improntato a una visione dinamica e aggiornata della situazione contabile dell'ente, in costante evoluzione esercizio dopo esercizio, prendendo in considerazione gli obiettivi *medio tempore* conseguiti al momento dell'esame del piano (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 23/2018/EL e n. 15/2022/EL).

**11.3.** Come emerso all'esito del contraddittorio, la dinamica del riassorbimento del disavanzo di amministrazione a conclusione dell'esercizio 2023 ha determinato un sostanziale riallineamento, in punto di recupero pluriennale del *deficit*, tra gli obiettivi del

Piano e la diversa ricostruzione operata dalla Sezione in merito all'ammontare della massa passiva.

**11.4.** Nel merito degli obblighi concernenti la programmazione e il conseguimento dei risparmi di spesa, discendenti dalla fruizione del Fondo di rotazione e dalle previsioni dell'art. 243-*bis*, comma 9, lett. b, c e c-*bis*, del TUEL, le risposte dell'Ente sui temi sottoposti al contraddittorio, nonché i documenti integrativi versati in atti, hanno consentito di verificare che l'allocatione degli stanziamenti necessari agli obiettivi di contrazione delle uscite si muove nella direzione richiesta dall'ordinamento. Secondo la prospettiva delineata dall'Ente, inoltre, nei prossimi esercizi il bilancio sarà in grado di mantenere e raggiungere i risparmi di spesa correttamente programmati nel 2024 e nel 2025, al fine di dare copertura alle rate di rimborso del Fondo di rotazione.

**11.5.** Con riferimento ai debiti fuori bilancio elencati all'interno del PRFP, l'Ente ha proceduto al riconoscimento e finanziamento di una parte dei medesimi, in misura prossima a circa il 43% e ha programmato di concludere entro l'esercizio 2024 nuovi accordi con i principali creditori.

In merito all'aggravamento della complessiva esposizione debitoria alla data del contraddittorio in adunanza pubblica, occorre richiamare l'orientamento di questa magistratura contabile che ha più volte ribadito l'esigenza di mantenere ferma la distinzione tra la valutazione iniziale di congruità del piano e la susseguente fase esecutiva (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenze n. 10/2021/EL e n. 14/2022/EL).

Sulla base di tali indirizzi, pertanto, questa Sezione di controllo ritiene che il successivo incremento dei debiti fuori bilancio – per ampia parte dei quali erano già stati previsti, comunque, appositi accantonamenti nel risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio antecedente l'approvazione del PRFP – non costituisca, di per sé, un motivo ostativo all'espressione di un favorevole giudizio di congruenza in relazione al Piano all'esame.

Si è in presenza, infatti, di fattori sopravvenuti – potenzialmente perturbanti il conseguimento degli obiettivi pluriennali e gli equilibri prospettici di bilancio – che, ad ogni modo, potranno essere oggetto di specifico approfondimento da parte della Sezione in sede del periodico monitoraggio del Piano, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, del TUEL, e/o in sede del controllo *ex art.* 148-*bis* del TUEL.

**11.6.** La Sezione raccomanda al Comune di assicurare il pieno recepimento dei contenuti del Piano all'interno degli atti di programmazione finanziaria.

È bene rammentare, infatti, che, secondo la giurisprudenza, «[l]a procedura di PRFP [...] limita la discrezionalità allocativa degli enti, poiché il PRFP determina un auto-vincolo sui successivi cicli di bilancio. Gli enti in PRFP, infatti, devono annualmente applicare i disavanzi e gli accantonamenti necessari per il rientro dallo squilibrio e raggiungere la riduzione dello stesso a consuntivo» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 10/2021/EL).

Le stesse Linee guida approvate con la citata deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR precisano che «le previsioni – in quattro, dieci, quindici e venti anni – esprimono un'anticipata programmazione finanziaria dei futuri esercizi nella misura in cui essi sono interessati dal piano di rientro e che, le stesse, vincolano l'ente ad attuarlo in virtù del fatto costitutivo, rappresentato dall'approvazione del piano, salvo il verificarsi dell'ipotesi contemplata dall'art. 243-quater, comma 7-bis, TUEL».

Anche la Corte costituzionale ha evidenziato, con riferimento alla procedura di riequilibrio pluriennale, che «[i]l complesso impianto normativo di riferimento muove dalla ratio unitaria di evitare il dissesto attraverso un fattivo e coerente comportamento economico-finanziario dell'ente locale nel tempo ipotizzato di rientro dal deficit. [...] tale coerente comportamento nel tempo previsto per il risanamento deve trovare puntuale riscontro in ciascuno dei bilanci preventivi e successivi del predetto periodo» (Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 2021).

In definitiva, l'operazione di risanamento declinata nel PRFP in esame, considerata alla luce di tutti i fattori sopra evidenziati, appare suscettibile di una valutazione di congruità.

#### **P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, all'esito dell'esame e sulla base della documentazione in atti, nei termini e per le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

#### **DELIBERA**

di approvare il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Campofelice di Roccella (PA), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27 maggio 2023, avendone valutato la congruenza ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente;

## **ORDINA**

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Campofelice di Roccella;
- al Ministero dell'Interno-Commissione per la stabilità degli Enti locali;
- all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica;

## **EVIDENZIA**

l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dal Comune "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso a Palermo, nelle camere di consiglio del 10 aprile e del 22 maggio 2024.

L'ESTENSORE  
Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE  
Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria in data 29 maggio 2024.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Boris Rasura